

Repertorio n. 1.721

Raccolta n. 552

Verbale di assemblea straordinaria di Società per Azioni

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette ed il giorno quattro del mese di settembre.

(4 settembre 2017)

Alle ore undici e minuti cinque.

In Milano, alla via Pompeo Litta n. 9, presso la sede della società richiedente.

Avanti me, dottor Lorenzo Colizzi, Notaio in Milano, con studio alla via Carducci n. 8, iscritto nel Ruolo di questo Collegio Notarile.

è presente il dottor:

Davide Mantegazza nato a Milano il 21 gennaio 1965 domiciliato per la carica presso la sede della società di cui appresso il quale interviene al presente atto, non in proprio, ma nella qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della:

"BIOERA S.P.A."

con sede in Milano, via Pompeo Litta n. 9, capitale sociale di Euro 13.000.000,00 i.v., numero di codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 03916240371, partita IVA 00676181209, R.E.A. n. 1784826, società con azioni quotate presso Borsa Italiana S.p.A. (di seguito la "Società").

Il comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiede di ricevere il verbale dell'assemblea straordinaria della Società, riunita in questo luogo, giorno e ora, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie della Società cum warrant ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 1, cod. civ. con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., per un importo complessivo massimo di Euro 3.000.000, suddiviso in sei tranche - delibere inerenti e conseguenti;
2. aumento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 2, cod. civ., in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., a servizio della conversione del prestito obbligazionario convertibile cum warrant, in esenzione dagli obblighi di pubblicazione di un prospetto informativo ai sensi dell'art. 57, comma 1, lett. (a) del Regolamento Emittenti per un importo massimo di Euro 3.000.000 mediante emissione di massime n. 7.200.000 azioni ordinarie - delibere inerenti e conseguenti;
3. emissione di warrant da assegnare gratuitamente ai sottoscrittori del prestito obbligazionario convertibile cum warrant - delibere inerenti e conseguenti;
4. aumento del capitale sociale, in via scindibile e a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., a servizio dell'esercizio dei warrant per un importo massimo di Euro 1.500.000 mediante emissione di un numero massimo di azioni ricompreso nei limiti di cui al precedente punto (2);
5. modifica dell'articolo 6 dello Statuto sociale - delibere inerenti e conseguenti.

Registrato a

MILANO 6

Il 07 settembre 2017

al n. 34420 serie 1T

Euro 356,00

Il comparente, nella sua qualità, stante l'assenza del Presindente del Consiglio di Amministrazione assume la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'art. 14 dello statuto e con l'assistenza di me Notaio, constata:

- che le azioni della Società sono quotate sul mercato MTA gestito da Borsa Italiana S.p.A. - segmento FTSE Italia Small Cap;
- che l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta per il seguente giorno alle ore 11:00 in questo luogo, in unica convocazione, è stato pubblicato sul sito internet della Società e sul quotidiano "il Giornale" in data 2 agosto 2017;
- che non è pervenuta alla società una richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del d.lgs. n. 58/1998 ("TUF");
- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti se stesso e l'ing. Canio Giovanni Mazzaro mentre hanno giustificato la loro assenza gli altri consiglieri;
- che per il Collegio Sindacale sono presenti il dottor Massimo Gabelli, Presidente del Collegio Sindacale e la dottoressa Mara Luisa Sartori Sindaco effettivo, mentre gli altri membri hanno giustificato la loro assenza;
- che sono presenti, con funzioni ausiliarie, alcuni dipendenti e collaboratori della Società;
- che il capitale sociale di euro 13.000.000,00 è diviso in n. 36.000.266 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale;
- che sono fino a questo momento presenti, in proprio o per delega, numero 2 azionisti soggetti legittimati, rappresentanti numero 18.002.092 azioni, pari al 50,005% delle complessive numero 36.000.266 azioni;
- che per le azioni intervenute sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla legge e dai regolamenti;
- che, a cura del personale da lui autorizzato, è stata accertata la legittimazione dei presenti ad intervenire all'assemblea ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;
- che l'elenco nominativo dei soci partecipanti in proprio o per delega alla presente assemblea, con specificazione delle azioni possedute è riportato nel documento che si trova infra allegato al presente atto sotto la lettera "A" e che le deleghe rimangono depositate agli atti della Società;
- che sono stati regolarmente espletati gli adempimenti preliminari;
- che, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 TUF (e dalla normativa di riferimento) e da altre informazioni a disposizione, l'unico soggetto che detiene direttamente o indirettamente una partecipazione al capitale sociale superiore al tre per cento del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, è Biofood Italia S.r.l., con sede in via Palestro 6 Milano, REA: MI – 1974308, codice fiscale 11183241006, detentrica di n. 18.002.092 azioni pari al 50,01% del capitale sociale;
- che non vi sono patti parasociali relativi alla Società, facendo avvertenza che l'accordo parasociale sottoscritto in data 16 giugno 2013, così come modificato in data 10 gennaio 2014, 2 febbraio 2016, 5 luglio 2016 e - da ultimo - il 13 gennaio 2017, tra Biofood Italia S.r.l., azionista di maggioranza della Società, e la dott.ssa Daniela Garnerò Santanché, azionista di minoranza della Società per il tramite di D1 Partecipazioni S.r.l., ha cessato

di avere efficacia a far data dal 22 giugno 2017;

Il Presidente dell'Assemblea verificata la regolarità della costituzione, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti intervenuti di persona, dichiara la presente assemblea, riunita in unica convocazione e idonea a trattare sugli argomenti posti all'ordine del giorno ai sensi di legge di statuto.

Discussione

Il Presidente viene autorizzato dagli intervenuti a trattare degli argomenti sopra indicati in maniera unitaria.

Il Presidente dell'assemblea espone agli intervenuti che negli ultimi mesi è stata negoziata con Bracknor Capital Ltd., una società di investimento costituita sotto la legge degli Emirati Arabi Uniti e con sede a Dubai ("Bracknor"), una possibile operazione di emissione di un prestito obbligazionario convertibile cum warrant riservata alla sottoscrizione da parte di Bracknor, ovvero da parte di una società appartenente al gruppo Bracknor.

Ad esito di tale negoziazione è stato perfezionato in data 1° agosto 2017 un accordo di sottoscrizione (il "Contratto Bracknor") i cui principali termini saranno infra esposti e la cui emissione richiede necessariamente che la Società deliberi preliminarmente un aumento di capitale al servizio della eventuale conversione delle obbligazioni convertibili e dei relativi warrant.

Il Presidente a nome del Consiglio di Amministrazione indica come l'operazione in esame è finalizzata al perseguimento dei seguenti scopi:

- (i) destinare, nel corso del prossimo triennio, adeguate risorse al rafforzamento della struttura operativa e amministrativa della Società anche in vista dei previsti sviluppi in termini di crescita per linee esterne ed espansione internazionale;
- (ii) supportare il capitale circolante nell'ambito del piano di sviluppo;
- (iii) rafforzare la struttura finanziaria della Società nel breve/medio-lungo periodo;
- (iv) allargare la compagine azionaria in caso di conversione delle obbligazioni e di esercizio dei warrant;
- (v) reperire nuove risorse finanziarie che possano sostenere ed incrementare lo sviluppo della Società; e
- (vi) ottenere maggiore flessibilità finanziaria, anche in tempi brevissimi.

Il Presidente passa quindi a descrivere in modo analitico i termini e le condizioni del contratto di investimento negoziato con Bracknor e a riassumere le caratteristiche tecniche essenziali del prestito obbligazionario cum warrant disciplinato dallo stesso.

In particolare il Presidente richiama l'attenzione degli intervenuti sui seguenti punti:

1. Natura del prestito

Il prestito in esame ha la natura di prestito obbligazionario convertibile in azioni della Società cum warrant e quindi contestualmente all'emissione del prestito obbligazionario l'Assemblea dei soci sarà chiamata ad approvare un aumento del capitale a servizio della conversione del prestito obbligazionario e dei warrant ai sensi dell'art. 2441 comma 5 cod. civ.

2. Destinazione del prestito

Il prestito sarà riservato alla sottoscrizione da parte Bracknor o di una società appartenente al gruppo Bracknor.

3. Importo

Il prestito sarebbe di massimi Euro 3.000.000,00 (tremilioni).

4. Obbligazioni

Il prestito sarebbe suddiviso in obbligazioni nominali del valore unitario di Euro 10.000 (diecimila) ciascuna da emettere entro 18 mesi dalla data di esecuzione del Contratto Bracknor (la "Long Stop Date"), in 6 tranches, ognuna composta da n. 50 (cinquanta) obbligazioni (per 300 obbligazioni complessive) per un controvalore per ogni singola tranche di Euro 500.000 (cinquecentomila). Il contratto prevede che Bracknor abbia il diritto di chiedere l'emissione delle prime tre Tranche da parte della Società entro il termine della Long Stop Date.

E' previsto in capo alla Società il diritto di chiedere l'estensione della durata della Long Stop Date per un ulteriore periodo di 12 mesi entro la scadenza della Long Stop Date.

5. Durata

Le obbligazioni appartenenti a ciascuna tranche avranno una durata di 12 (dodici) mesi dalla data di emissione.

6. Prezzo di emissione

95% del valore nominale.

7. Interessi

Il prestito non è produttivo di interessi.

8. Prezzo di conversione e rimborso delle obbligazioni

Bracknor potrà richiedere la conversione di tutte o parte delle obbligazioni sulla base della seguente formula:

Numero di azioni = (CA/CP) di seguito (il "rapporto di conversione") dove:

- i. CA: valore nominale delle obbligazioni oggetto di conversione;
- ii. CP: prezzo di conversione pari al 95% del Daily VWAP delle azioni della Società più basso registrato nel corso del pricing period antecedente la conversione;
- iii. Daily VWAP: in ciascun giorno di negoziazione il prezzo medio ponderato per i volumi di transazioni;
- iv. Pricing period: periodo di 12 giorni di borsa aperta nel corso delle quali le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni antecedenti la data di richiesta della conversione.

In sede di conversione delle obbligazioni verrà emesso un quantitativo di nuove azioni della Società calcolato secondo le formule del contratto Bracknor.

Tuttavia a suo insindacabile giudizio, la Società avrà la facoltà di:

- a) consegnare solo il 67% delle nuove azioni di competenza di ciascun obbligazionista;
- b) corrispondere a ciascun obbligazionista un importo in contanti calcolato sulla base della seguente formula:

Conversion Cash Payment = (CA/CP) X Closing VWAP alla data di conversione, dove:

- (i) CA: 33% del valore nominale delle obbligazioni oggetto di conversione;
- (ii) CP: prezzo di conversione pari al 95% Daily VWAP delle azioni della Società più basso registrato nel corso del pricing period antecedente la data di conversione;
- (iii) Daily VWAP: in ciascun giorno di negoziazione il prezzo medio ponderato per i volumi di transazioni.
- (iv) Pricing Period: significa il periodo di 12 giorni di borsa aperta nel

corso dei quali le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni antecedenti la data di richiesta della conversione.

9. Warrant

Con decorrenza dalla terza tranche del prestito Bracknor, a fronte di ciascuna emissione, avrà diritto a ricevere un numero di warrant (i "Warrant") calcolato in misura tale da consentire alla Società di percepire in caso di integrale conversione dei Warrant (i) un corrispettivo pari al 150% del valore nominale delle obbligazioni per quanto riguarda la terza tranche e (ii) un corrispettivo pari al 50% del valore nominale delle obbligazioni per quanto riguarda le tranche successive alla terza.

Il rapporto di esercizio è pari a 1:1 e attribuirà quindi ai portatori dei Warrant il diritto di ottenere una nuova azione della Società per ciascun Warrant oggetto di conversione.

10. Commissioni

Il Contratto Bracknor prevede l'impegno della Società a corrispondere a favore di Bracknor una commissione pari a Euro 165.000, da pagarsi, pro rata, all'emissione da parte della Società delle prime 3 tranche del prestito obbligazionario (i.e. Euro 55.000 ciascuna).

11. Risoluzione

Gli impegni assunti dalla Società in merito alle emissioni delle diverse tranche del prestito obbligazionario convertibile cum warrant ai sensi del contratto di investimento con Bracknor potranno essere risolti senza penali nel caso in cui il prezzo delle azioni della Società risulti, per almeno 5 giorni di borsa aperta consecutivi, inferiore dell'50% rispetto al prezzo registrato al termine della giornata borsistica in cui il contratto verrà perfezionato.

Inoltre la Società potrà risolvere anticipatamente il Contratto Bracknor senza penali dopo aver tirato la terza tranche del prestito.

Le Obbligazioni e i Warrant saranno emessi in forma dematerializzata e immessi nel sistema di gestione organizzato e gestito da Monte Titoli S.p.A.

Le Obbligazioni e i Warrant sono trasferibili a terzi nel rispetto delle "selling restrictions" previste nel contratto con Bracknor.

Il Presidente dichiara agli intervenuti che l'emissione delle Obbligazioni e dei Warrant non richiede la pubblicazione di alcun prospetto di offerta o di quotazione da parte della Società, avvalendosi la stessa dell'esenzione di cui all'art. 57, comma 1, lettera (a), del Regolamento Emittenti, ai sensi del quale l'obbligo di pubblicazione di un prospetto non si applica all'ammissione alle negoziazioni di azioni che rappresentano, in un periodo di 12 mesi, meno di una certa percentuale del numero delle azioni della medesima categoria già ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato. Tale percentuale è attualmente pari al 20% a seguito delle modifiche introdotte dal Regolamento (UE) 2017/1129 del 14 giugno 2017.

Come da esposizione del Presidente il Contratto Bracknor prevede che la Società possa richiedere la sottoscrizione di Obbligazioni da parte di Bracknor solo nel caso in cui vi sia una capienza in termini di azioni emettibili pari ad almeno il 150% (centocinquanta per cento) delle azioni che la Società dovrebbe emettere, sulla base dei valori in essere alla data della richiesta di emissione, al servizio degli obblighi di conversione. Il Contratto prevede inoltre che, ove al momento della richiesta di conversione delle Obbligazioni la Società non possieda un numero di azioni emettibili tale da soddisfare gli obblighi di conversione senza violare i limiti dell'esenzione

dalla pubblicazione dei prospetti informativi sopra descritti, non si darà luogo alla conversione delle obbligazioni in capitale e conseguentemente i portatori delle Obbligazioni non oggetto di conversione avranno il diritto di richiedere a loro discrezione il pagamento in denaro delle Obbligazioni richieste in conversione sulla base delle formule contrattualmente previste ovvero mantenere in sospensione le richieste in essere in attesa della possibilità per la Società di procedere con un nuovo aumento di capitale in esenzione.

Parimenti il Presidente da atto che anche per quanto riguarda i Warrant è previsto che al verificarsi dell'ipotesi sopra descritta (ovvero l'ipotesi in cui la Società non possieda un numero di azioni emettibili tale da soddisfare gli obblighi di conversione senza violare i limiti dell'esenzione dalla pubblicazione dei prospetti informativi) le richieste di esercizio di conversione debbono intendersi sospese e che alle stesse la Società debba dare esecuzione solo nel momento in cui la stessa sarà in grado di emettere nuove azioni avvalendosi della predetta esenzione.

Il Presidente, esaurita la descrizione dei termini e delle condizioni della proposta emissione di obbligazioni convertibili cum warrant, ricorda agli intervenuti che il prestito, ove emesso, è destinato ad avere la natura di prestito convertibile sia cum sia ex warrant e conseguentemente l'Assemblea dei Soci in questa sede è chiamata a deliberare due aumenti di capitale, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., il primo a servizio del prestito obbligazionario convertibile cum warrant per un importo massimo pari all'importo del prestito obbligazionario, riservato esclusivamente e irrevocabilmente a servizio della conversione del prestito e quindi per massimi Euro 3.000.000,00, il secondo a servizio della conversione dei warrant riservato esclusivamente e irrevocabilmente a servizio dell'esercizio della conversione dei warrant e quindi per massimi Euro 1.500.000,00 comprensivo di soprapprezzo.

Il Presidente ricorda che la destinazione dei titoli obbligazionari, rivolta unicamente alla società Bracknor, è dovuta dalla complessità degli stessi, dalla volontà di garantire il buon esito dell'operazione in tempi brevi e di allargare la compagine azionaria in caso di conversione delle obbligazioni e/o dell'esercizio dei warrant.

Il Presidente ricorda che, per approvare l'aumento di capitale a servizio del prestito obbligazionario cum warrant, in base all'articolo 2441 cod. civ. comma 6 e all'art. 158 del D.lgs. n. 58/1998 comma 1, è stata predisposta da parte del Consiglio di Amministrazione un'apposita relazione illustrativa riportante i criteri di determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni e oggetto del parere positivo da parte della Società di Revisione Ria Grant Thornton S.p.A. sulla congruità del criterio di determinazione del prezzo di emissione delle azioni da parte della Società; le predette relazioni si trovano infra allegate al presente verbale rispettivamente sotto le lettere "B" e "C". Come indicato dal Presidente la relazione del Consiglio di Amministrazione e il parere della società di revisione sono stati oggetto di pubblicazione e deposito nei modi e termini di legge fatta eccezione per le comunicazioni di cui al primo comma dell'art. 158 del TUF a favore della società di revisione per il quale la medesima società ha rinunciato ai termini di legge come da dichiarazione che rimane depositata negli atti della

Società.

Il Presidente del Consiglio attesta che il capitale sociale sottoscritto risulta interamente versato e che la società non si trova in una posizione di cui agli artt. 2446 e 2447 cod. civ.;

Il Presidente invita quindi l'assemblea a deliberare su quanto all'ordine del giorno; l'assemblea preso atto di tutto quanto comunicato, con il voto espresso in maniera palese dai soci secondo l'accertamento compiuto dal Presidente, all'unanimità,

delibera

a) di approvare l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie della Società cum warrant ai sensi dell'articolo 2420-bis, comma 1 cod. civ. con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., non destinato alla quotazione in un mercato regolamentato, riservato alla sottoscrizione da parte di Bracknor e di importo nominale pari a massimi Euro 3.000.000,00 (tremilioni) avente le caratteristiche descritte in narrativa e di cui al Contratto Bracknor approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società nell'adunanza del 25 luglio 2017;

b) di aumentare il capitale sociale in denaro, a pagamento e in via scindibile con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., a servizio del prestito obbligazionario convertibile di cui alla precedente delibera per un importo complessivo massimo di nominali Euro 3.000.000,00 (tremilioni) da liberarsi in una o più volte, mediante emissione di massime di numero 7.200.000 (settemilioniduecentomila) nuove azioni ordinarie della Società aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, stabilendo che il numero delle azioni da emettere dovrà essere fissato di volta in volta in base al meccanismo previsto nel Contratto Bracknor e come indicato altresì in narrativa;

c) di approvare l'emissione di warrant, non destinati alla quotazione in un mercato regolamentato, da assegnare gratuitamente ai sottoscrittori del deliberato prestito obbligazionario convertibile cum warrant aventi le caratteristiche descritte in narrativa;

d) di aumentare il capitale sociale in denaro, a pagamento e in via scindibile con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., a servizio dei warrant per un importo complessivo massimo di nominali Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila) da liberarsi in una o più volte, mediante emissione di azioni ordinarie della Società aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione e ricompresi nei limiti di cui alla precedente lett. "c", stabilendo che il numero delle azioni da emettere dovrà essere fissato di volta in volta in base al meccanismo previsto nel Contratto Bracknor e come indicato altresì in narrativa;

e) di modificare a fronte di quanto deliberato l'art. 5 dello statuto sociale inserendo un nuovo ultimo comma avente il seguente tenore letterale:

"In data 4 settembre 2017 l'assemblea straordinaria dei soci ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in denaro con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, cod. civ., per (i) un importo massimo di Euro 3.000.000,00 a servizio del prestito obbligazionario convertibile cum warrant e (ii) un importo massimo di Euro 1.500.000,00 a servizio dei warrant assegnati gratuitamente ai sottoscrittori del predetto prestito obbligazionario convertibile cum warrant" fermo il resto;

f) di approvare conseguentemente il nuovo testo di statuto sociale che si allega al presente atto sotto la lettera "D" il quale recepisce quanto sopra deliberato dando altresì atto che non è riportato nello statuto il precedente ultimo comma dell'articolo 5 in quanto le operazioni riportate nel comma predetto risultano ormai scadute;

g) di demandare al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato pro tempore in via disgiunta tra loro il compito di predisporre, negoziare e stipulare ogni negozio o accordo o documentazione di altro genere pubblico o privato, comunicazioni e certificazioni, necessari od opportuni per l'emissione del prestito e il completamento dell'operazione, l'assunzione dell'impegno di garanzia e collocamento, le prescritte comunicazioni, i dovuti adempimenti civilistici, amministrativi e fiscali; ivi inclusi i certificati rappresentativi delle obbligazioni, predisporre, modificare e presentare alle competenti Autorità ogni domanda, istanza, documento, nonché svolgere ogni e qualsiasi adempimento e/o attività necessari e/o opportuni, richiesti per l'emissione del prestito obbligazionario, svolgere presso il Registro delle Imprese tutte le pratiche conseguenti alle deliberazioni come sopra assunte e per apportare alle deliberazioni stesse quelle varianti, aggiunte e soppressioni (che non modifichino sostanzialmente il contenuto della delibera) che venissero eventualmente richieste in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese.

-.-.-.

Più null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore undici e minuti venticinque.

Su richiesta del Presidente si allegano al presente atto i seguenti documenti:

"A" elenco degli azionisti intervenuti;

"B" relazione del Consiglio di Amministrazione;

"C" parere della Società di Revisione;

"D" statuto.

Si omette la lettura di quanto allegato per espressa volontà del comparente. Le spese del presente atto sono a carico della Società.

Il presente atto scritto in parte di mio pugno e in parte con sistemi elettronici da persona di mia fiducia è composto da ventuno pagine per sei fogli e viene da me Notaio letto al comparente il quale lo approva perché conforme alla sua volontà. Sono le ore undici e trenta.

Davide Mantegazza

Lorenzo Colizzi

Allegato A d.n.w 552 di raccolta.

ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	CARADONNA GIANFRANCO MARIA			1		0,000	11:00						
2	BIOFOOD ITALIA SRL		ONDEI MAURIZIO		18.002.091	50,005	11:00						

Totale azioni in proprio	1
Totale azioni per delega	18.002.091
Totale generale azioni	18.002.092
% sulle azioni ord.	50,005

persone fisicamente presenti in sala: 2

Aside Mauriziano / Colli

Allegato B al nro 552 di raccolta

bioera

BIOERA S.P.A.

Assemblea Straordinaria del 4 settembre 2017 in unica convocazione

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'articolo 2441, comma 6, del Codice Civile, nonché ai sensi dell'articolo 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e dell'articolo 72, comma 1, del Regolamento adottato con delibera CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti") e in conformità all'Allegato 3A del Regolamento Emittenti

Signori Azionisti,


siete stati convocati nell'Assemblea di Bioera S.p.A. (la "Società" o "Bioera") in sede straordinaria, presso gli uffici in Milano, via Pompeo Litta 9, per il giorno 4 settembre 2017, ore 11:00, in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente


Ordine del giorno

- 1) emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie della Società *cum warrant* ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 1, cod. civ. con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., per un importo complessivo massimo di Euro 3.000.000, suddiviso in sei *tranche* - delibere inerenti e conseguenti;
- 2) aumento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 2, cod. civ., in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ. a servizio della conversione del prestito obbligazionario convertibile *cum warrant*, in esenzione dagli obblighi di pubblicazione di un prospetto informativo ai sensi dell'art. 57, comma 1, lett. (a) del Regolamento Emittenti per un importo massimo di Euro 3.000.000 mediante emissione di massime n. 7.200.000 azioni ordinarie - delibere inerenti e conseguenti;
- 3) emissione di *warrant* da assegnare gratuitamente ai sottoscrittori del prestito obbligazionario convertibile *cum warrant* - delibere inerenti e conseguenti;
- 4) aumento del capitale sociale, in via scindibile e a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., a servizio dell'esercizio dei *warrant* per un importo massimo di Euro 1.500.000 mediante emissione di un numero massimo di azioni ricompreso nei limiti di cui al precedente punto (2);
- 5) modifica dell'articolo 6 dello Statuto sociale - delibere inerenti e conseguenti.

A. L'OPERAZIONE

Bracknor Capital Ltd., una società di investimento costituita sotto la legge degli Emirati Arabi Uniti e con sede a Dubai ("Bracknor"), si è dimostrata interessata ad una possibile operazione di emissione di un prestito obbligazionario convertibile *cum warrant* riservato alla sottoscrizione da parte di Bracknor stessa (l'"Operazione").





Ad esito della negoziazione intercorsa è stato perfezionato in data 1 agosto 2017 un accordo di sottoscrizione (il "Contratto Bracknor") riportante i termini e le condizioni del predetto prestito obbligazionario convertibile *cum warrant*, la cui emissione richiede necessariamente che la Società deliberi preliminarmente un aumento di capitale al servizio dell'eventuale conversione delle obbligazioni convertibili e dei relativi *warrant* (l'"Aumento di Capitale").

Il prestito sarà di massimi Euro 3.000.000, al servizio di obbligazioni convertibili (le "Obbligazioni") del valore unitario di Euro 10.000, da emettere, entro 18 mesi dalla data di esecuzione del Contratto Bracknor (la "*Long Stop Date*"), in 6 *tranche*, ognuna composta da n. 50 obbligazioni (300 obbligazioni complessive) per un controvalore per singola *tranche* di Euro 500.000. Il contratto prevede che Bracknor abbia il diritto di chiedere l'emissione delle prime tre *Tranche* da parte di Bioera entro il termine della *Long Stop Date*.

E' previsto in capo alla Società il diritto di chiedere l'estensione della durata della *Long Stop Date* per un ulteriore periodo di 12 mesi entro la scadenza della *Long Stop Date*.

Le Obbligazioni appartenenti a ciascuna *tranche* avranno una durata di 12 mesi dalla data di emissione, saranno emesse ad un prezzo pari al 95% del valore nominale e non saranno produttive di interessi.

Bracknor potrà richiedere la conversione di tutte o di parte delle Obbligazioni emesse inviando un'apposita comunicazione alla Società entro la data ultima del periodo di conversione, fermo restando che in caso di mancata richiesta di rimborso entro la data di scadenza la Società avrà la facoltà di convertire automaticamente le Obbligazioni in essere in azioni di nuova emissione.

Il Contratto prevede che con decorrenza dalla terza *tranche* Bracknor, a fronte di ciascuna emissione, avrà diritto a ricevere un numero di *warrant* (i "Warrant") calcolato in misura tale da consentire alla Società di percepire in caso di integrale conversione dei Warrant (i) un corrispettivo pari al 150% del valore nominale delle obbligazioni per quanto riguarda la terza *tranche* e (ii) un corrispettivo pari al 50% del valore nominale delle obbligazioni per quanto riguarda le *tranche* successive alla terza. Il rapporto di esercizio è pari a 1:1 e attribuirà quindi ai portatori dei Warrant il diritto di ottenere una nuova azione della Società per ciascun Warrant oggetto di conversione.

Il Contratto Bracknor prevede l'impegno della Società a corrispondere a favore di Bracknor una commissione pari a Euro 165.000, da pagarsi, *pro rata*, all'emissione da parte della Società delle prime 3 *tranche* del prestito obbligazionario (i.e. Euro 55.000 ciascuna).

Le Obbligazioni e i Warrant saranno emessi in forma dematerializzata e immessi nel sistema di gestione organizzato e gestito da Monte Titoli S.p.A..

Le Obbligazioni e i Warrant sono trasferibili a terzi nel rispetto delle "*selling restrictions*" previsto nel contratto con Bracknor.


bíóera

L'emissione delle Obbligazioni e dei Warrant non richiede la pubblicazione di alcun prospetto di offerta o di quotazione da parte della Società, avvalendosi la stessa dell'esenzione di cui all'art. 57, comma 1, lettera (a), del Regolamento Emittenti, ai sensi del quale l'obbligo di pubblicazione di un prospetto non si applica all'ammissione alle negoziazioni di azioni che rappresentano, in un periodo di 12 mesi, meno di una certa percentuale del numero delle azioni della medesima categoria già ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato. Tale percentuale è attualmente pari al 20% a seguito delle modifiche introdotte dal Regolamento (UE) 2017/1129 del 14 giugno 2017.

Il Contratto prevede che la Società possa richiedere la sottoscrizione di Obbligazioni da parte di Bracknor solo nel caso in cui vi sia una capienza in termini di azioni emettabili pari ad almeno il 150% delle azioni che la Società dovrebbe emettere, sulla base dei valori in essere alla data della richiesta di emissione, al servizio degli obblighi di conversione. Il Contratto prevede inoltre che, ove al momento della richiesta di conversione delle Obbligazioni la Società non possieda un numero di azioni emettabili tale da soddisfare gli obblighi di conversione senza violare i limiti dell'esenzione dalla pubblicazione dei prospetti informativi sopra descritti, i portatori delle Obbligazioni avranno il diritto di richiedere a loro discrezione il pagamento in denaro delle Obbligazioni richieste in conversione sulla base delle formule contrattualmente previste ovvero mantenere in sospensione le richieste in essere in attesa della possibilità per la Società di procedere con un nuovo aumento di capitale in esenzione.

Infine, per quanto riguarda i Warrant, è previsto che al verificarsi dell'ipotesi sopra descritta le richieste di esercizio debbano intendersi sospese e che alle stesse la Società debba dare esecuzione solo nel momento in cui la stessa sarà in grado di emettere nuove azioni avvalendosi della predetta esenzione.

L'esecuzione dell'Operazione comporterà un effetto diluitivo certo, ma variabile e allo stato non quantificabile, sulle partecipazioni possedute dagli attuali azionisti della Società. La diluizione dipenderà in particolare dalla quota di capitale della Società effettivamente sottoscritta da Bracknor ad esito della conversione delle Obbligazioni emesse e, pertanto, anche dal numero delle stesse e dal relativo prezzo di sottoscrizione. Anche l'eventuale sottoscrizione di azioni a seguito dell'esercizio dei Warrant potrebbe avere effetti diluitivi sulle partecipazioni possedute dagli azionisti della Società. La determinazione del prezzo di emissione delle azioni in sede di conversione delle Obbligazioni è strettamente connessa all'andamento dei prezzi di mercato del titolo registrati nei periodi di riferimento antecedenti le relative richieste di conversione. La diluizione massima in termini di quote di partecipazione degli attuali azionisti a seguito dell'Operazione dipenderà, in particolare, dagli importi delle *tranche* e dal relativo prezzo di sottoscrizione, a oggi non determinabili. La stessa cosa vale per gli effetti diluitivi derivanti dall'eventuale esercizio dei Warrant, che dipenderanno dall'ammontare delle azioni sottoscritte e dal prezzo di sottoscrizione.



bioera

Con riferimento a quanto precede si segnala che sono state negoziate e inserite nel Contratto Bracknor clausole per mitigare eventuali effetti diluitivi non desiderati:

- (i) la Società avrà la facoltà di uscire dal Contratto Bracknor senza penali, in qualsiasi momento, se il prezzo di chiusura del titolo Bioera risulti per 5 giorni di negoziazione consecutivi più basso del 50% del prezzo di chiusura registrato nel giorno di stipula del Contratto Bracknor;
- (ii) la Società potrà uscire dal Contratto Bracknor senza penali dopo aver tirato la terza *tranche* del prestito;
- (iii) la Società, qualora le venga richiesto da Bracknor di convertire le Obbligazioni a un prezzo di conversione ritenuto troppo basso, potrà decidere, a suo insindacabile giudizio, di convertire soltanto il 67% di tali Obbligazioni, rimborsando in contanti il restante 33%;
- (iv) lo *strike price* dei Warrant è stato fissato al 125% del prezzo di chiusura registrato antecedentemente alla data di emissione delle Obbligazioni.

Non sussistono in capo a Bracknor obblighi di mantenimento delle azioni sottoscritte a esito della conversione delle Obbligazioni o acquistate mediante esercizio dei Warrant.

La Società ha assunto nei confronti di Bracknor, a far data dalla sottoscrizione del Contratto Bracknor fino al termine del periodo di emissione, l'impegno a rispettare specifici *covenant*, tra cui in particolare l'impegno:

- (i) a non procedere ad operazioni di fusione che prevedano l'incorporazione della Società in altri soggetti, ferma restando la possibilità di procedere con fusioni che prevedano la Società quale soggetto incorporante;
- (ii) a non cedere, affittare, trasferire, liquidare o comunque disporre di parte significativa dei propri attivi in una singola operazione (o in più operazioni di scopo comunque unitario) se non a fronte di corrispettivi quantificati a condizioni di mercato;
- (iii) a non sottoscrivere prodotti finanziari caratterizzati da operatività simile o assimilabile a quella del Contratto Bracknor;
- (iv) a non assumere indebitamento, in assenza del preventivo consenso di Bracknor, che possa qualificarsi quale "*senior*" rispetto al prestito, diverso dall'indebitamento al servizio dell'attività operativa ad eccezione del prestito obbligazionario non convertibile deliberato in data 6 giugno 2017 per l'importo massimo di Euro 5 milioni la cui sottoscrizione dovrà avvenire entro il termine del 31 dicembre 2018.

Gli impegni assunti da Bracknor ai sensi del Contratto Bracknor verranno meno, oltre che al verificarsi delle usuali ipotesi previste da questa tipologia di contratti (*Material Adverse Change*), anche al verificarsi di un cambio di controllo della Società.

B. MOTIVAZIONI E DESTINAZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE - RAGIONI DELL'ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE



bioera

L'Operazione consistente nell'aumento del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., a servizio delle Obbligazioni e dei Warrant, è funzionale al percorso di crescita della Società e, nello specifico, è finalizzata a:

- (i) destinare, nel corso del prossimo triennio, adeguate risorse al rafforzamento della struttura operativa e amministrativa della Società anche in vista dei previsti sviluppi in termini di crescita per linee esterne ed espansione internazionale;
- (ii) supportare il capitale circolante nell'ambito del piano di sviluppo;
- (iii) rafforzare la struttura finanziaria della Società nel breve/medio-lungo periodo;
- (iv) allargare la compagine azionaria in caso di conversione delle Obbligazioni e di esercizio dei Warrant;
- (v) reperire nuove risorse finanziarie che possano sostenere ed incrementare lo sviluppo della Società; e
- (vi) ottenere maggiore flessibilità finanziaria, anche in tempi brevissimi.

Quanto al Warrant, si evidenzia che anche il loro eventuale esercizio fornirà ulteriori risorse finanziarie alla Società, allargandone la compagine sociale, e si inserirà anch'esso nel contesto dei progetti funzionale a supportare i piani di crescita della Società, senza alcun onere aggiuntivo per la stessa.


Si precisa, pertanto, che le risorse finanziarie raccolte con l'Operazione non saranno destinate alla riduzione ovvero al mutamento della struttura dell'indebitamento finanziario della Società.

C. CONSORZI DI GARANZIA E/O DI COLLOCAMENTO ED EVENTUALI ALTRE FORME DI COLLOCAMENTO

Non è previsto alcun consorzio di collocamento e/o garanzia in relazione all'Aumento di Capitale, in quanto destinato esclusivamente al servizio della conversione delle Obbligazioni e all'esercizio dei Warrant.

D. CRITERI IN BASE AI QUALI È STATO DETERMINATO IL PREZZO DI EMISSIONE DELLE NUOVE AZIONI E IL RAPPORTO DI ASSEGNAZIONE PREVISTO

Bracknor potrà richiedere la conversione di tutte o di parte delle Obbligazioni sulla base della seguente formula:



bíoera

$$\text{Numero Azioni} = \left(\frac{CA}{CP} \right)$$

dove:

- (i) *CA*: significa il valore nominale delle obbligazioni oggetto di conversione;
- (ii) *CP*: significa il prezzo di conversione pari al 95% Daily VWAP delle azioni della Società più basso registrato nel corso del *pricing period* antecedente la data di conversione;
- (iii) *Daily VWAP*: significa in ciascun giorno di negoziazione il prezzo medio ponderato per i volumi delle transazioni; e
- (iv) *Pricing Period*: significa il periodo di 12 giorni di borsa aperta nel corso dei quali le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni antecedenti la data di richiesta della conversione.

In sede di conversione delle Obbligazioni verrà emesso un quantitativo di nuove azioni della Società calcolato secondo le formule riportate nel Contratto Bracknor.

Tuttavia, a suo insindacabile giudizio, la Società avrà la facoltà di:


- (a) consegnare solo il 67% delle nuove azioni di competenza di ciascun obbligazionista; e
- (b) corrispondere a ciascun obbligazionista un importo in contanti calcolato sulla base della seguente formula:

$$\left(\frac{CA}{CP} \right) \times \text{Closing VWAP alla data di conversione}$$

dove:

- (i) *CA*: significa il 33% del valore nominale delle Obbligazioni oggetto di conversione;
- (ii) *CP*: significa il prezzo di conversione pari al 95% Daily VWAP delle azioni della Società più basso registrato nel corso del *pricing period* antecedente la data di conversione;
- (iii) *Daily VWAP*: significa in ciascun giorno di negoziazione il prezzo medio ponderato per i volumi delle transazioni; e
- (iv) *Pricing Period*: significa il periodo di 12 giorni di borsa aperta nel corso dei quali le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni antecedenti la data di richiesta della conversione.

Il prezzo di esercizio di ciascun Warrant sarà pari al 125% del prezzo medio ponderato dei volumi delle transazioni registrato nei 5 giorni di mercato durante il quale i titoli della Società sono stati ammessi alle negoziazioni antecedenti la data di emissione delle obbligazioni cui i Warrant riferiscono fermo restando che, solo per quanto riguarda la prima *tranche*, il periodo di riferimento per il calcolo del prezzo medio ponderato sarà il minore tra quello registrato nei 10 giorni



bioera

antecedenti la data del 14 luglio 2017 e quello registrato nei 10 giorni di mercato antecedenti l'emissione delle relative obbligazioni.


Con riferimento al criterio di determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni, la scelta di non determinare un prezzo stabilito, bensì di adottare un criterio da seguire per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni di nuova emissione di ciascuna *tranche*, appare in linea con la prassi di mercato seguita per operazioni analoghe, caratterizzate dalla previsione di un ampio periodo di tempo durante il quale può avvenire la sottoscrizione dell'aumento di capitale a servizio delle Obbligazioni.

L'adozione di un prezzo prestabilito, potrebbe avere la conseguenza, nell'ipotesi in cui tale prezzo risultasse in futuro inferiore alle quotazioni di borsa del titolo della Società, di penalizzare la Società e i suoi azionisti a vantaggio di Bracknor. L'adozione di un criterio basato sull'andamento del titolo consente di emettere azioni a un prezzo che segue l'andamento del valore del titolo riconosciuto dal mercato.

In particolare, la determinazione del prezzo con riguardo al valore della quotazione che il titolo della Società avrà nei giorni di borsa aperta immediatamente precedenti alla sottoscrizione delle azioni di compendio appare idoneo a far sì che il prezzo di emissione delle nuove azioni trovi riferimento nel valore del mercato delle stesse (rappresentativo del valore della Società) e può essere ritenuto in linea con la prassi di mercato formatasi per operazioni analoghe a quella proposta.

Con riferimento alle modalità di determinazione del prezzo si ricorda che l'art. 2441, comma 6, cod. civ. stabilisce che il prezzo di emissione delle azioni debba essere determinato tenendo conto del valore del patrimonio netto e del corso della quotazione delle azioni della Società sul mercato di riferimento. A tale proposito si segnala che alla data del 31 dicembre 2016 la patrimonializzazione della società risulta pari a circa Euro 14.315.230 a fronte di una capitalizzazione di mercato, pari, alla data odierna, a circa Euro 10.260 migliaia. A prescindere da tale circostanza il consiglio di amministrazione ritiene che tale situazione non debba pregiudicare la fattibilità e convenienza dell'Operazione considerato che la necessità di allineare obbligatoriamente i parametri di patrimonializzazione e di capitalizzazione potrebbe rendere l'operazione non interessante per il mercato e quindi pregiudicarne la realizzazione impedendo quindi alla Società di accedere in modo rapido ed efficiente a risorse economiche a supporto della realizzazione degli obiettivi strategici in essere. Peraltro, in linea di principio, il consiglio ritiene che non si debba neppure escludere a priori che i due parametri possano in futuro allinearsi, come anzi sembrerebbe auspicabile, rendendo quindi superabile quella che a giudizio del consiglio rappresenta una difficoltà solo teorica e non certamente pratica.

L'applicazione di uno sconto del 5% sul valore nominale di emissione delle obbligazioni si giustifica in quanto comunemente applicato ad altre operazioni analoghe a quella proposta e risulta in linea con gli sconti praticati in operazioni similari.



bíóera

E. DISPONIBILITÀ A SOTTOSCRIVERE LE AZIONI DI NUOVA EMISSIONE RIVENIENTI DALL'AUMENTO DI CAPITALE A SERVIZIO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

Come precedentemente esposto, si propone all'assemblea dei Soci l'approvazione dell'Aumento di Capitale a servizio delle Obbligazioni e dei Warrant con esclusione del diritto degli azionisti di esercitare il diritto d'opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ. Pertanto, la previsione del presente paragrafo non trova applicazione per l'Aumento di Capitale qui considerato.

F. PERIODO PREVISTO PER L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE

In caso di approvazione dell'Aumento di Capitale, la Società invierà a Bracknor una comunicazione in relazione al prestito obbligazionario che attribuirà alla stessa, per tutto il periodo di conversione, come definito nel Contratto Bracknor, o altra data antecedente nel caso in cui si verifichino determinati eventi ivi indicati, la facoltà di convertire in ogni momento le Obbligazioni in azioni della Società.

G. GODIMENTO DELLE AZIONI DI NUOVA EMISSIONE

Le azioni da offrirsi in conversione delle Obbligazioni e a seguito dell'esercizio dei Warrant avranno godimento regolare e pertanto attribuiranno ai loro possessori pari diritti rispetto alle azioni già in circolazione al momento dell'emissione.

H. MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE

All'approvazione delle proposte di aumento di capitale di cui alla presente relazione illustrativa consegue la modifica dell'articolo 6 dello Statuto sociale, che indica l'entità e la composizione del capitale sociale. Il Consiglio di Amministrazione propone pertanto di modificare l'art. 6 dello Statuto sociale mediante l'inserimento di un nuovo ultimo comma avente il seguente tenore letterale:

Testo Vigente	Testo Proposto
(omissis)	(omissis) "In data 4 settembre 2017 l'assemblea straordinaria ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in denaro con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, cod. civ., per (i) un importo massimo di Euro 3.000.000,00 a servizio del prestito obbligazionario



bioera




	convertibile <i>cum warrant</i> e (ii) un importo massimo di Euro 1.500.000,00 a servizio dei <i>warrant</i> assegnati gratuitamente ai sottoscrittori del predetto prestito obbligazionario convertibile <i>cum warrant</i> .”
--	---

I. PROPOSTE DI DELIBERAZIONE E DIRITTO DI RECESSO

Alla luce di quanto sopra esposto, qualora concordiate con le proposte del Consiglio di Amministrazione, Vi invitiamo ad assumere le seguenti delibere:

“L'Assemblea straordinaria di Bioera S.p.A.:

- *preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione, predisposta ai sensi dell'articolo 2441, comma 6, cod. civ., nonché ai sensi dell'articolo 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 72, comma 1, del Regolamento adottato con delibera CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato e in conformità all'Allegato 3A del Regolamento Emittenti;*
 - *preso atto dei principali termini e condizioni del prestito obbligazionario e del warrant, come illustrati nella Relazione del Consiglio di Amministrazione;*
 - *preso atto del parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni rilasciato dalla società di revisione RIA Grant Thornton S.p.A.;*
 - *constatata l'opportunità di procedere per i fini e con le modalità illustrate nella Relazione all'uopo predisposta dal Consiglio di Amministrazione,*
dellibera
- A. *di approvare l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie della Società cum warrant ai sensi dell'articolo 2420-bis, comma 1 cod. civ., con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., riservato alla sottoscrizione da parte di Bracknor, di importo massimo di Euro 3.000.000, suddiviso in sei tranches e avente le caratteristiche descritte in narrativa;*
- B. *di aumentare il capitale sociale in denaro, a pagamento e in via scindibile con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., a servizio del prestito obbligazionario convertibile di cui alla precedente delibera, in esenzione dagli obblighi di pubblicazione di un prospetto informativo ai sensi dell'art. 57, comma 1, lett. (a) del Regolamento adottato con delibera CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato, per un importo massimo di Euro 3.000.000 mediante emissione di massime n. 7.200.000 azioni ordinarie;*
- C. *di approvare l'emissione di warrant da assegnare gratuitamente ai sottoscrittori del deliberato prestito obbligazionario convertibile cum warrant aventi le caratteristiche descritte in narrativa;*



bioera

- D. di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., a servizio dell'esercizio dei warrant per un importo massimo di Euro 1.500.000 mediante emissione di un numero massimo di azioni ricompreso nei limiti di cui al precedente punto (B);
- E. di modificare, a fronte di quanto deliberato, l'art. 6 dello Statuto sociale inserendo un nuovo ultimo comma avente il seguente tenore letterale:
"In data 4 settembre 2017 l'assemblea straordinaria ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in denaro con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, cod. civ., per (i) un importo massimo di Euro 3.000.000,00 a servizio del prestito obbligazionario convertibile cum warrant e (ii) un importo massimo di Euro 1.500.000,00 a servizio dei warrant assegnati ai sottoscrittori del predetto prestito obbligazionario convertibile cum warrant";
- F. di approvare conseguentemente il nuovo testo di Statuto sociale che si allega al presente atto sotto la lettera "A" il quale recepisce quanto sopra deliberato;
- G. di conferire al Presidente Daniela Garnero Santanchè e all'Amministratore Delegato Canto Giovanni Mazzaro, in via disgiunta tra loro, nei limiti di legge, e con facoltà di sub delega ogni e più ampio potere al fine di provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni nonché per provvedere all'adempimento di tutte le formalità necessarie affinché tutte le deliberazioni assunte in data odierna ottengano le approvazioni di legge e in generale tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle delibere stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle presenti deliberazioni quelle modificazioni e rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale necessarie per le necessarie iscrizioni nel Registro delle Imprese."


Si precisa che le proposte di modificazioni statutarie conseguenti l'Operazione non danno luogo ad alcuna causa legale di recesso a favore dei soci, ai sensi degli artt. 2437 e seguenti del codice civile.

Milano, 1 agosto 2017

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione



Daniela Garnero Santanchè





Ria Grant Thornton S.p.A.
Corso Vercelli 40
20146 Milano

T +39 02 3314809
F +39 02 33104195

Parere della Società di Revisione sulla congruità del criterio di determinazione del prezzo di emissione delle azioni per l'aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto e sesto comma, del Codice Civile, e dell'art. 156, primo comma, D.Lgs. 58/98

*Agli Azionisti della
Bioera S.p.A.*

1. Motivo e oggetto dell'incarico

In relazione alla proposta di aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, 5 comma, del Codice Civile, abbiamo ricevuto dalla Società Bioera S.p.A. (di seguito "Bioera" o la "Società") la relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 2441, 6 comma del Codice Civile, dell'art. 72 del Regolamento Consob 11971/1999 (Il Regolamento degli Emittenti) e dall'art. 125-ter del D.Lgs. 58/98 (il "TUF"), che illustra e motiva la proposta di aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, indicando i criteri adottati dal Consiglio di Amministrazione per la determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni. La suddetta proposta sarà sottoposta all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti, convocata in seduta Straordinaria il 4 settembre 2017 in unica convocazione.

Tale proposta prevede che l'Assemblea Straordinaria deliberi in merito ai seguenti principali punti:

- a) approvazione dell'emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie di nuova emissione della Società *cum warrant* (di seguito il "Prestito") ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 1 del Codice Civile con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, per un importo complessivo massimo di Euro 3.000.000, suddiviso in sei *tranche* - riservato a Bracknor Investment Ltd (di seguito "Bracknor"), come indicato ai sensi dell'contratto di investimento (di seguito il "contratto Bracknor" o il "Contratto");
- b) aumento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 2, Codice Civile, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, Codice Civile a servizio della conversione del prestito obbligazionario convertibile *cum warrant* (di seguito l'"aumento di capitale a servizio del Prestito") in esenzione dagli obblighi di pubblicazione di un prospetto informativo ai sensi dell'art. 57, comma 1, lett. (a) del Regolamento Emittenti per un importo massimo di Euro 3.000.000 mediante emissione di massime n. 7.200.000 azioni ordinarie;
- c) emissione di *warrant* da assegnare gratuitamente al sottoscrittore del prestito obbligazionario convertibile *cum warrant*, Bracknor Investment Ltd;
- d) aumento del capitale sociale, in via scindibile e a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5 del Codice Civile, a servizio dell'esercizio del *warrant* per un importo massimo di Euro 1.500.000 mediante emissione di un numero massimo di azioni ricomprese nei limiti di cui al precedente punto (b), aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie di Bioera in circolazione alla data di emissione.

Società di revisione ed organizzazione contabile Sede Legale: Corso Vercelli n.40 - 20145 Milano - Iscrizione al registro delle imprese di Milano Codice Fiscale e P.IVA n.02342400399 - R.E.A. 1986420 - Registro dei revisori legali n.167802 già iscritta all'Albo Speciale delle società di revisione tenuto dalla CONSOB al n.49 Capisole Sociali; € 1.832.010,00 Inquadramento varato UIFid: Ancona-Bari-Bologna-Firenze-Gorizia-Milano-Napoli-Padova-Palermo-Parugia-Pesera-Perdenone-Rimini-Roma-Torino-Trento-Verona.

www.ria-granthornton.it



Grant Thornton refers to the brand under which the Grant Thornton member firms provide assurance, tax and advisory services to their clients and/or refer to one or more member firms, as the context requires. Ria Grant Thornton spa is a member firm of Grant Thornton International Ltd (GTL). GTL and the member firms are not a worldwide partnership. GTL and each member firm is a separate legal entity. Services are delivered by the member firms. GTL does not provide services to clients, GTL and its member firms are not agents of, and do not obligate one another and are not liable for one another's acts or omissions.

[Handwritten signatures]



2. Natura e portata del presente parere

Il presente parere emesso ai sensi dell'art. 2441, sesto comma del Codice Civile e dell'art. 158, 1 comma del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ha la finalità di rafforzare l'Informativa a favore degli azionisti esclusi dal diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, 5 comma del Codice Civile, in ordine alla metodologia adottata dagli Amministratori per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni al fini del previsto aumento di capitale.

Più precisamente, il presente parere indica i criteri seguiti dagli Amministratori per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni e le eventuali difficoltà dagli stessi incontrate ed è costituito dalle nostre conclusioni sull'adeguatezza, sotto il profilo della loro ragionevolezza e non arbitrarietà, nelle circostanze, di tali metodi, nonché sulla corretta applicazione del relativo metodo.

Nell'esaminare i criteri di determinazione del prezzo adottati dagli Amministratori non abbiamo effettuato una valutazione economica della Società e il presente parere non ha finalità di esprimersi e non si esprime sulle motivazioni economiche o strategiche alla base dell'operazione, indicata ai punti a), b), c) e d) del precedente paragrafo.

3. Sintesi dell'operazione

3.1 Descrizione dell'operazione e i principali covenant dell'operazione

L'aumento di capitale proposto, descritto nella Relazione degli Amministratori, si colloca nell'ambito dell'operazione di emissione del prestito obbligazionario convertibile suddiviso in tranche, riservato ad un unico investitore qualificato, Bracknor.

Le obbligazioni appartenenti a ciascuna tranche avranno una durata di 12 mesi dalla data di emissione e saranno emesse ad un prezzo pari al 95% del valore nominale e non saranno produttive di interessi.

I termini e le caratteristiche del prestito obbligazionario convertibile sono descritti nel contratto denominato *"Agreement for the Issuance of and subscription to notes convertible into new and/or existing shares and/or partially redeemable in cash with share subscription warrants attached"*, datato 1 agosto 2017.

Come descritto nella Relazione degli Amministratori, durante il periodo di conversione (di seguito il "Periodo di Conversione"), Bracknor potrà richiedere la conversione di tutte o parte delle obbligazioni inviando alla Bloera una specifica comunicazione (la "Comunicazione di Conversione"), fermo restando che in caso di mancata richiesta di rimborso entro la data di scadenza la Società avrà la facoltà di convertire automaticamente le obbligazioni in essere in azioni di nuova emissione.

Bracknor, a partire dalla terza tranche, a fronte di ciascuna emissione, avrà diritto di ricevere un numero di warrant (i "Warrant") calcolato in misura tale da consentire alla Società di percepire – in caso di integrale conversione – un corrispettivo (i) pari al 150% del valore nominale delle obbligazioni sottostanti per i Warrant emessi in occasione della terza tranche; e (ii) pari al 50% del valore nominale delle obbligazioni sottostanti per i Warrant emessi in occasione delle tranche successive. Il rapporto di esercizio è pari 1:1 e consentirà quindi ai portatori del Warrant il diritto di ottenere una nuova azione della Società per ciascun Warrant oggetto di conversione.

Il Contratto prevede l'impegno della Società a corrispondere a favore di Bracknor una commissione di Euro 165.000 da pagarsi pro rata all'emissione da parte della Società delle prime 3 tranche del prestito obbligazionario.

Le obbligazioni e i Warrant saranno emessi in forma dematerializzata e immessi nel Sistema di gestione tenuto e organizzato da Monte Titoli S.p.A..

La Società ha assunto nei confronti di Bracknor, dalla data di esecuzione del Contratto e fino al termine del periodo di emissione, l'impegno a rispettare specifici covenant tra cui:

- i. non procedere ad operazioni di fusione che prevedano l'incorporazione della Società in altri soggetti, fermo restando la possibilità di procedere con fusione che prevedano la Società quale soggetto incorporante;



- ii. non cedere, affittare, trasferire, liquidare o comunque disporre di parte significativa dei propri attivi in una singola operazione (o in più operazioni di scopo comunque unitario) se non a fronte di corrispettivi quantificati a condizioni di mercato;
- iii. non sottoscrivere prodotti finanziari caratterizzati da operatività simile o assimilabile al contratto Bracknor;
- iv. non assumere indebitamento, in assenza del consenso preventivo di Bracknor, che possa qualificarsi come *senior* rispetto al prestito, diverso dall'indebitamento al servizio dell'attività operative ad eccezione del prestito obbligazionario non convertibile deliberato il 6 giugno 2017 per l'importo massimo di 5 milioni di Euro la cui sottoscrizione dovrà avvenire entro il termine del 31 dicembre 2018.

3.2 Obiettivi dell'operazione e motivi dell'esclusione del diritto di opzione

Nella Relazione degli Amministratori è specificato che l'operazione è funzionale al percorso di crescita della Società e nello specifico è finalizzata a:

- destinare nel corso del prossimo triennio adeguate risorse al rafforzamento della struttura operativa e amministrativa della Società anche in vista dei previsti sviluppi in termini di crescita per linee esterne e crescita internazionale;
- supportare il capitale circolante nell'ambito del piano di sviluppo declinato nelle delibere del Consiglio di Amministrazione della Bioera S.p.A. e delle sue partecipazioni;
- rafforzare la struttura finanziaria della Società nel breve/medio lungo periodo;
- allargare la compagine azionaria in caso di conversione delle obbligazioni e di esercizio del Warrant;
- reperire nuove risorse finanziarie che possano sostenere ed incrementare lo sviluppo della Società;
- ottenere maggiore flessibilità finanziaria, anche in termini brevissimi.

Con riferimento al Warrant, si evidenzia che il loro eventuale esercizio fornirà ulteriori risorse finanziarie alla Società, allargandone la compagine sociale e si inserirà anch'esso nel contesto dei progetti funzionali a supportare i piani di crescita della Società, senza alcun onere aggiuntivo per la stessa.

Le risorse finanziarie raccolte con l'operazione non saranno destinate alla riduzione ovvero al mutamento della struttura dell'indebitamento finanziario della Società.

3.3 Principali caratteristiche del prestito obbligazionario e aumento del capitale a servizio del prestito obbligazionario

Bracknor Investment Ltd si è impegnata a sottoscrivere un prestito obbligazionario convertibile *cum warrant* nel periodo di emissione stabilito in 18 mesi dalla data di esecuzione del contratto (la "Long Stop Date"). Il prestito obbligazionario è suddiviso in sei tranches per un numero complessivo di 300 obbligazioni convertibili in azioni *cum warrant* per un controvalore unitario pari a Euro 10.000 e un controvalore complessivo del prestito di Euro 3.000.000.

E' previsto in capo alla Società il diritto di chiedere l'estensione della durata della Long Stop Date per un ulteriore periodo di 12 mesi entro la scadenza della stessa.

L'emissione del prestito è suddivisa in 6 tranches costituite da 50 (cinquanta) obbligazioni ciascuna per un valore individuale pari a Euro 600.000, come di seguito illustrato:

Prestito Obbligazionario

Tranche	Numero obbligazioni complessive	Controvalore unitario obbligazioni	Controvalore unitario delle tranche	Controvalore del Prestito obbligazionario cum warrant
6	300	10.000	500.000	3.000.000

Il prestito obbligazionario sarà infruttifero di interessi, è previsto che ciascuna obbligazione abbia una durata di 12 mesi dalla data di emissione ed è previsto altresì che in caso di mancata richiesta di rimborso entro la data di scadenza, la Società abbia la facoltà di convertire automaticamente le obbligazioni.

Il prezzo di sottoscrizione di ciascuna tranche è pari al 95% del valore nominale delle obbligazioni emesse.

Il contratto prevede che ciascuna tranche venga emessa a seguito di comunicazione da parte di Bioera fermo restando il diritto di Bracknor di richiedere l'emissione delle prime tre tranche del Prestito entro la scadenza del contratto secondo gli schedule previsti nel contratto.

Inoltre gli impegni assunti da Bracknor ai sensi del Contratto verranno meno oltre che al verificarsi delle ipotesi previste dal "Material Adverse Change" anche al verificarsi di un cambio di controllo della Bioera S.p.A..

3.4 Principali caratteristiche del warrant e aumento del capitale a servizio del warrant.

In occasione della terza tranche del Prestito, il Contratto prevede che vengano emessi gratuitamente Warrant in numero tale da consentire alla Bioera S.p.A. di percepire in caso di integrale sottoscrizione degli stessi un corrispettivo pari al 150% del valore nominale delle obbligazioni sottostanti l'emissione della sola terza tranche del prestito obbligazionario. Per ogni tranche successiva alla terza verranno emessi gratuitamente Warrant in numero tale da consentire alla Società di percepire – in caso di integrale sottoscrizione degli stessi – un corrispettivo pari al 50% del valore nominale delle obbligazioni sottostanti. Il rapporto di esercizio è pari a 1:1 e consentirà ai portatori di Warrant il diritto di ottenere una nuova azione della Bioera S.p.A. per ciascun Warrant oggetto di conversione, come di seguito specificato:

Warrant (rapporto di esercizio 1:1)

Tranche	Corrispettivo	Controvalore Warrant
3	150%	750.000
4	50%	250.000
5	50%	250.000
6	50%	250.000
		1.500.000

Qualora non venisse esercitato il diritto del Warrant, gli stessi diventeranno nulli dopo 60 mesi dalla rispettiva data di emissione. Inoltre, il Contratto prevede specifiche clausole di protezione dei detentori di Warrant.

3.5 Il criterio di determinazione del prezzo delle Nuove Azioni relative all'aumento di capitale

L'art. 2441, 5 comma del Codice Civile, consente qualora la Società lo esiga di escludere o limitare il diritto di opzione. Il successivo 6 comma del medesimo articolo prescrive che la proposta di aumento di capitale deve essere illustrata dagli Amministratori con apposita relazione, dalla quale devono risultare le ragioni dell'esclusione o della limitazione e il criterio adottato per la determinazione del prezzo di emissione.

Il criterio di determinazione del prezzo di emissione delle Nuove Azioni rinvenienti dall'aumento di capitale è stato determinato sulla base del Contratto Bracknor, e in particolare il prezzo di emissione delle Nuove Azioni verrà di volta in volta determinato sulla base delle quotazioni del titolo Bloera sul Mercato Telematico Azionario - MTA.

Bracknor potrà richiedere la conversione di tutte o parte delle obbligazioni sulla base della seguente formula:

Numero di azioni = (CA/CP)

Di seguito (il "rapporto di conversione")

dove:

- i. CA: valore nominale delle obbligazioni oggetto di conversione;
- ii. CP: prezzo di conversione pari al 95% del Daily VWAP delle azioni della Società più basso registrato nel corso del pricing period antecedente la conversione;
- iii. Daily VWAP: In ciascun giorno di negoziazione il prezzo medio ponderato per i volumi di transazioni;
- iv. Pricing period: periodo di 12 giorni di borsa aperta nel corso delle quali le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni antecedenti la data di richiesta della conversione.

In sede di conversione delle obbligazioni verrà emesso un quantitativo di Nuove Azioni della Società calcolato secondo le formule del contratto Bracknor.

Tuttavia a suo insindacabile giudizio, la Società avrà la facoltà di:

- a) consegnare solo il 67% delle nuove azioni di competenza di ciascun obbligazionista;
- b) corrispondere a ciascun obbligazionista un importo in contanti calcolato sulla base della seguente formula:

Conversion Cash Payment = $(CA/CP) \times \text{Closing VWAP}$ alla data di conversione

Dove:


- i. CA: 33% del valore nominale delle obbligazioni oggetto di conversione;
- ii. CP: prezzo di conversione pari al 95% Daily VWAP delle azioni della Società più basso registrato nel corso del pricing period antecedente la data di conversione;
- iii. Daily VWAP: In ciascun giorno di negoziazione il prezzo medio ponderato per i volumi di transazioni.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che i criteri indicati siano tali da individuare un prezzo di emissione coerente con il valore di mercato. Nella relazione degli Amministratori non vengono evidenziate particolari difficoltà nella qualificazione e determinazione dei criteri sopra indicati.

4. Documentazione utilizzata

Nello svolgimento del nostro lavoro abbiamo ottenuto dalla Società i documenti ritenuti utili nella fattispecie ed effettuato colloqui con la Direzione stessa. In particolare, abbiamo ottenuto e analizzato la seguente documentazione:

- relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione del 1 agosto 2017 predisposta ai sensi dell'art. 2441, 5 e 6 comma del Codice Civile e dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 72 del Regolamento Consob 11971/99;
- verbale del Consiglio di Amministrazione del 25 luglio 2017;





- statuto vigente della società e proposte modifiche statutarie all'art. 6 dello stesso;
- bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2016 della Bioera S.p.A. da noi assoggettato a revisione legale, le cui relazioni di revisione sono state emesse in data 28 aprile 2017;
- bilancio intermedio al 30 giugno 2017 della Bioera S.p.A. sul quale non abbiamo ancora emesso la nostra relazione di revisione limitata;
- linee strategiche della Società deliberate dai Consigli di Amministrazione tenutesi nel corso dell'esercizio 2017;
- contratto sottoscritto con Bracknor datato 1 agosto 2017.

Abbiamo altresì utilizzato le seguenti ulteriori informazioni:

- andamento dei prezzi ufficiali di Bioera rilevati nei sei mesi antecedenti la data di stipula del contratto (1/2/2017-31/7/2017) rilevati da Bloomberg;
- elementi contabili, extracontabili e di tipo statistico e ulteriori informazioni ritenute utili ai fini dell'espletamento dell'incarico.

Abbiamo inoltre ottenuto specifica ed espressa attestazione che per quanto a conoscenza degli Amministratori e della Direzione della Bioera S.p.A., non sono intervenute modifiche significative ai dati e alle informazioni presi in considerazione nello svolgimento delle nostre procedure dalla data della relazione illustrativa degli Amministratori alla data di emissione della presente relazione, o altri fatti o circostanze che possano avere un effetto sul criterio di determinazione dei prezzi di emissione delle nuove azioni e delle azioni di compendio indicate nella relazione illustrativa degli Amministratori che, come tali, potrebbero essere rilevanti per le finalità della nostra relazione.

5. Metodologie di valutazione adottate dal Consiglio di Amministrazione per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni

5.1 Il criterio di determinazione del prezzo di emissione ed il rapporto di conversione

Il criterio di determinazione del prezzo di emissione delle azioni rinvenienti dall'aumento di capitale a servizio delle Obbligazioni è disciplinato dal contratto Bracknor.

Il particolare è previsto che il prezzo di emissione delle azioni oggetto di ciascuna richiesta di conversione sarà pari al 95% Daily VWAP delle azioni della Società più basso registrato nel pricing period antecedente la data di conversione rilevate da Bloomberg. Tale metodo appare idoneo a far sì che il prezzo di emissione delle nuove azioni trovi riferimento nel valore di mercato nelle stesse – rappresentativo del valore di mercato della Società - e può essere ritenuto in linea con la prassi di mercato formatasi per operazioni analoghe a quella proposta. Il numero di azioni da emettere in sede di conversione sarà determinato in base al rapporto di conversione (CA/CP).

Per la conversione delle obbligazioni in azioni la formula prevede che il valore nominale delle obbligazioni oggetto di conversione sia diviso per il 95% del prezzo medio ponderato per i volumi delle transazioni più basso registrato nei 12 giorni di borsa aperti (durata in fase di negoziazione) antecedenti la data di richiesta della conversione.

Il Consiglio di Amministrazione, infatti, ha stabilito di non determinare un prezzo prestabilito, ma di adottare un criterio da seguire per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni di nuova emissione di ciascuna tranche, in linea con la prassi di mercato seguita per operazioni analoghe, caratterizzate dalla previsione di un ampio periodo di tempo durante il quale può avvenire la sottoscrizione dell'aumento di capitale.

Gli Amministratori ritengono che l'adozione di un prezzo prestabilito potrebbe avere la conseguenza, nell'ipotesi in cui tale prezzo risultasse in futuro inferiore alla quotazione di borsa del titolo Bioera, di penalizzare la Società, i suoi azionisti a vantaggio di Bracknor.

L'adozione di un criterio parametrizzato all'andamento del titolo consente di emettere azioni ad un prezzo che segue l'andamento del valore del titolo stesso.

Nel contesto dell'operazione, il suddetto parametro, richiamato dall'art. 2441, sesto comma del Codice Civile, non può essere considerato vincolante al punto di impedire l'Operazione, ove solo si consideri che l'ingresso nella compagine sociale di un nuovo investitore a sostegno della Società rappresenta un'opportunità di sviluppo per la Società stessa e per il suo rafforzamento patrimoniale e finanziario. Il Consiglio di Amministrazione, quindi, ritiene che l'interesse primario della Società alla realizzazione dell'aumento di capitale giustifichi l'individuazione di un criterio per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni che, in determinate circostanze avverse (determinate ad esempio da un andamento negativo del mercato azionario), potrebbe essere inferiore al valore del corso di borsa degli ultimi sei mesi.

In relazione inoltre allo sconto da applicare al prezzo di emissione delle nuove azioni, la dottrina non esclude l'applicabilità di un correttivo allo stesso poiché, pur riferendosi a prezzi di borsa, non presuppone l'assoluta coincidenza tra il prezzo di emissione e il valore di mercato. L'applicazione di uno sconto del 6% sul prezzo medio ponderato per i volumi delle transazioni rilevate da Bloomberg sul titolo Bioera durante il pricing period precedente la ricezione di ciascuna comunicazione di conversione risulta in linea con altre operazioni analoghe a quella proposta e risulta in linea con gli sconti praticati in operazioni similari osservate negli ultimi anni.

5.2 Il criterio di determinazione del prezzo di emissione delle Azioni di Compendio

L'emissione del Warrant riservato a Bracknor e il conseguente aumento di capitale a servizio degli stessi è parte integrante degli accordi raggiunti in sede di negoziazione del contratto Bracknor con il quale Bracknor ha la facoltà di sottoscrivere un aumento di capitale sino ad Euro 1,5 milioni, sulla base dei termini e delle condizioni in precedenza esposte.

Il prezzo di esercizio di ciascun Warrant sarà pari al 125% del VWAP registrato nei 5 giorni di mercato durante il quale i titoli della Società sono stati ammessi alle negoziazioni antecedenti la data di emissione delle obbligazioni cui i Warrant riferiscono, fermo restando che, solo per quanto riguarda la prima tranche, il periodo di riferimento per il calcolo del prezzo medio ponderato sarà il minore tra quello registrato nei 10 giorni antecedenti la data del 14 luglio 2017 e quello registrato nei 10 giorni di mercato antecedenti l'emissione delle relative obbligazioni.



Nel caso in cui ad esito di una richiesta di esercizio del Warrant la Società non disponesse di un numero sufficiente di azioni ovvero l'emissione delle azioni dovesse comportare il superamento del limite imposto dalla normativa vigente per beneficiare dell'esenzione dal vincolo di pubblicazione di un prospetto di quotazione, in tal caso le relative azioni non saranno emesse e i diritti di esercizio in capo ai portatori del warrant saranno sospesi fino al momento in cui la Società potrà dar corso all'emissione di nuove azioni beneficiando comunque dell'esenzione sopra indicata.

Il prezzo di esercizio verrà determinato dagli Amministratori sulla base del profilo contenutistico del contratto Bracknor.

Con riferimento ai criteri di determinazione del prezzo di emissione delle azioni di compendio ai fini dell'aumento di capitale a servizio del Warrant, il Consiglio di Amministrazione ha evidenziato che l'esercizio del Warrant fornirà risorse finanziarie alla Società allargandone la compagine sociale, e si inserirà anch'esso nei progetti funzionali a supportare i piani di crescita della Società, senza alcun onere aggiuntivo per la stessa.

6. Difficoltà di valutazione riscontrate dal Consiglio di Amministrazione

Gli Amministratori nella Relazione Illustrativa indicano che ai sensi dell'art. 2441, sesto comma del Codice Civile il prezzo di emissione delle azioni debba essere determinato tenendo conto del valore del patrimonio netto e del corso della quotazione delle azioni della Società sul mercato di riferimento e segnalano che alla data del 31 dicembre 2016 la patrimonializzazione della Società risulta pari a circa





Euro 14.315.230 a fronte di una capitalizzazione di mercato alla data del 1 agosto 2017 pari a Euro 10.260 migliaia. Nella relazione illustrativa non si evidenziano delle difficoltà riscontrate dagli Amministratori circa le valutazioni di cui al punto precedente, si segnala tuttavia che gli Amministratori ritengono che tale situazione non debba pregiudicare la fattibilità e la convenienza dell'operazione considerato che la necessità di allineare obbligatoriamente i parametri di patrimonializzazione e di capitalizzazione potrebbe rendere l'operazione non interessante per il mercato e quindi pregiudicarne la realizzazione impedendo conseguentemente alla Società di accedere in modo rapido ed efficiente a risorse economiche a supporto della realizzazione degli obiettivi strategici in essere. Peraltro, in linea di principio il Consiglio di Amministrazione ritiene che non si debba escludere a priori che i due parametri possano in futuro allinearsi come anzi sembrerebbe auspicabile rendendo quindi superabile quella che a giudizio del consiglio rappresenta una difficoltà solo teorica e non certamente pratica.

7. Lavoro svolto

Ai fini dell'espletamento del nostro incarico abbiamo:

- svolto una lettura critica della Relazione degli Amministratori nonché delle bozze di lavoro già messe a nostra disposizione nelle settimane precedenti alla data di consegna della Relazione finale;
- letto il contratto "Bracknor";
- analizzato sulla base delle discussioni con gli Amministratori, il lavoro degli stessi svolto per l'individuazione dei criteri di determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni e delle Azioni di Compendio onde riscontrarne l'adeguatezza in quanto, nelle circostanze, ragionevoli, motivate e non arbitrari;
- analizzato sotto il profilo della completezza e non contraddittorietà, le motivazioni del Consiglio di Amministrazione riguardanti i criteri da esso adottati ai fini della determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni e delle Azioni di Compendio;
- considerato gli elementi necessari ad accertare che tali metodi fossero tecnicamente idonei nelle specifiche circostanze a determinare il prezzo di emissione delle Azioni di Compendio;
- analizzato la conformità alla vigente normativa del criterio per la determinazione del prezzo di sottoscrizione delle azioni da emettere con esclusione del diritto di opzione;
- verificato la coerenza dei dati utilizzati dagli amministratori con le fonti di riferimento nonché la correttezza matematica dei calcoli sviluppati dal Consiglio di Amministrazione;
- analizzato la documentazione disponibile pubblicamente sulla Bioera e sul titolo rappresentato dall'azione ordinaria Bioera;
- analizzato la documentazione disponibile pubblicamente su operazioni simili;
- osservato l'andamento delle quotazioni di borsa di Bioera per intervalli temporali significativi;
- esaminato, per le finalità di cui al presente lavoro, lo Statuto della Società;
- esaminato le delibere del Consiglio di Amministrazione con riferimento alle linee strategiche della Bioera S.p.A.;
- analizzato la situazione patrimoniale ed economica intermedia al 30 giugno 2017 della Bioera S.p.A., sul quale non abbiamo ancora emesso la nostra relazione di revisione limitata;
- ricevuto formale lettera di attestazione dei legali rappresentanti della Società sugli elementi di valutazione messi a disposizione e sul fatto che per quanto a loro conoscenza, alla data della presente relazione, non sussistono modifiche significative da apportare ai dati di riferimento dell'operazione e agli altri elementi presi in considerazione.



8. Commenti e precisazioni sull'adeguatezza della metodologia di valutazione adottata dagli amministratori per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni

8.1 Premessa

In via preliminare è opportuno ricordare che oggetto della presente relazione è la verifica sull'adeguatezza della metodologia di valutazione adottata dagli Amministratori per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni per l'aumento di capitale a servizio del Prestito Obbligazionario.

La relazione degli Amministratori descrive le motivazioni sottostanti alla scelta dello strumento del prestito obbligazionario, con il connesso aumento di capitale.

Sulla base di quanto emerge dalla relazione degli Amministratori, le motivazioni sottostanti la scelta metodologica dagli stessi effettuata per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni rivendenti del proposto aumento di capitale e il processo logico seguito devono essere inquadrati nel contesto dell'operazione nel suo complesso.

Pertanto le considerazioni che qui seguono in merito alla ragionevolezza e non arbitrarietà, nelle circostanze, dell'approccio metodologico adottato dagli Amministratori per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni a servizio della conversione tengono conto delle specifiche caratteristiche della struttura complessiva dell'Operazione, nonché delle manifestazioni di interesse dell'investitore.

8.2 Il prezzo di emissione delle azioni corrispondente al prezzo di conversione

Al sensi dell'art. 2441, 6 comma del Codice Civile, il prezzo di emissione delle azioni nel caso di esclusione del diritto di opzione, deve essere determinato "in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in mercati regolamentati anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre". Con riguardo all'espressione "valore del patrimonio netto", si ritiene che tale valore debba ritenersi non come valore patrimoniale in senso stretto, quanto piuttosto valore corrente della Società, individuato sulla base di criteri di valutazione elaborati nella scienza economica e ritenuti adeguati nelle specifiche circostanze in cui si colloca l'operazione di aumento di capitale sociale. Con riguardo poi al riferimento all'andamento delle quotazioni dell'ultimo semestre, la prassi e la dottrina sono concordi nel ritenere che non debba farsi necessariamente riferimento a una media delle quotazioni del semestre, ma sia possibile utilizzare anche più limitati periodi di osservazione, a seconda delle circostanze e delle peculiari caratteristiche del titolo, sempre al fine di individuare il valore corrente della Società emittente. Il riferimento ai corsi di borsa individuato dagli Amministratori è comunemente utilizzato sia a livello nazionale che internazionale ed è in linea con il costante comportamento nella prassi professionale, trattandosi di società con azioni quotate in mercati regolamentati.

Le quotazioni di borsa esprimono, di regola, il valore attribuito dal mercato alle azioni oggetto di contrattazione e conseguentemente forniscono indicazioni rilevanti in merito al valore della Società cui le azioni si riferiscono, in quanto riflettono le informazioni a disposizione degli analisti e degli investitori, nonché le aspettative degli stessi circa l'andamento economico e finanziario della Società.

Come ampiamente riconosciuto nella prassi valutativa e dalla dottrina, i valori delle quotazioni in borsa costituiscono un punto di riferimento più o meno significativo anche in considerazione delle specifiche caratteristiche del titolo.

Come ricordato all'inizio del presente paragrafo, l'adozione di metodo delle quotazioni di borsa trova confronto anche nel disposto del sesto comma dell'art. 2441 del Codice Civile.

Conseguentemente, in considerazione di quanto sopra, l'utilizzo del metodo di borsa appare motivato e, nelle circostanze, ragionevole e non arbitrario.

Il prezzo di sottoscrizione delle azioni di ciascuna richiesta sarà pari al 95% del Daily VWAP delle azioni della Società più basso registrato nel corso del pricing period rilevato da Bloomberg sul titolo Bloera precedenti la ricezione della Comunicazione di Conversione così come definita nel contratto Bracknor. Il numero delle azioni da sottoscrivere sarà quindi determinato sulla base del prezzo così determinato tenuto conto di quanto pagato per l'emissione delle relative obbligazioni da convertire.



9. Limiti specifici incontrati dal revisore ed eventuali aspetti di rilievo emersi nell'espletamento del presente incarico

Come in precedenza evidenziato, nell'esecuzione del nostro incarico abbiamo utilizzato dati, documenti e informazioni forniti dalla Società, assumendone la veridicità, correttezza e completezza, senza svolgere verifiche a riguardo. Pertanto non abbiamo effettuato una valutazione economica della Società.

La proposta di aumento di capitale a servizio del Prestito Obbligazionario formulata dal Consiglio di Amministrazione, suddivisibile in più tranches e nell'arco temporale previsto dal Contratto, definito l'ammontare massimo di capitale sottoscrivibile non indica il prezzo di emissione delle azioni bensì il criterio per la determinazione dello stesso. Pertanto, la presente relazione non ha ad oggetto la congruità del prezzo di emissione delle azioni, ad oggi non ancora definito, ma la congruità dei criteri proposti dagli Amministratori, definito nel contratto Bracknor, per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni, criteri ai quali, se approvati dall'Assemblea Straordinaria degli azionisti, il Consiglio di Amministrazione si dovrà attenere nella determinazione del prezzo in sede di esecuzione dell'aumento di capitale.

L'esecuzione dell'aumento di capitale sarà demandata al Consiglio di Amministrazione che avrà il compito di dare esecuzione al mandato assembleare individuando, di volta in volta, e sulla base delle condizioni previste dal Contratto Bracknor, il prezzo delle nuove azioni a seguito della richiesta di conversione da parte di Bracknor.

Si consideri anche quanto segue:

- nell'ambito dell'approccio metodologico complessivo, gli Amministratori non hanno utilizzato, né con finalità di metodologie principali, né ai fini di controllo, metodologie valutative diverse dal criterio di borsa. Il criterio di determinazione del prezzo di emissione è basato sulle quotazioni di borsa ed è soggetto all'andamento proprio dei mercati finanziari e può, pertanto, evidenziare oscillazioni sensibili in relazione all'incertezza del quadro economico nazionale ed internazionale. Inoltre, ad influenzare l'andamento dei titoli possono anche intervenire pressioni speculative o legate a fattori esogeni di carattere straordinario ed imprevedibile, indipendenti dalle prospettive economiche e finanziarie delle singole Società;
- l'ampio arco temporale nel quale l'aumento di capitale sociale potrà trovare realizzazione non consente comunque di escludere che, nel caso in cui le considerazioni poste alla base dei criteri adottati dagli Amministratori siano mutate, quanto indicato nella presente relazione in ordine all'adeguatezza dei criteri possa risultare non più applicabile alle date di esecuzione dell'aumento di capitale, anche in considerazione delle clausole di covenant del contratto Bracknor;
- le modalità applicative del metodo delle quotazioni di borsa prescelte dagli Amministratori ai fini della determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni nel caso di specie appaiono in linea con la prassi riscontrata nell'ambito di operazioni similari con le caratteristiche di quella qui in esame. Si rilevano, pertanto, con riferimento all'utilizzo della metodologia di borsa possibili limiti legati alle specifiche caratteristiche del titolo Bioera. Tali caratteristiche potrebbero influenzare in qualche misura la validità del criterio adottato dagli Amministratori per la determinazione del prezzo di emissione, anche in virtù del lasso temporale necessario per il completamento dell'operazione;
- le linee strategiche della Bioera così come declinate nel Consiglio di Amministrazione della Società si basano su assunzioni che potrebbero far venire meno la ragionevolezza delle stesse. Eventi non prevedibili e di impatto sostanziale sulla continuità aziendale e operativa delle linee strategiche non sono state considerate;
- con riferimento all'aumento di capitale non è possibile ipotizzare l'effetto diluito certo ma variabile derivante dalla sottoscrizione delle nuove azioni che dipenderà dalle azioni che verranno effettivamente sottoscritte da Bracknor nell'arco temporale dell'operazione. Anche l'eventuale sottoscrizione di azioni di compendio a seguito dell'esercizio del Warrant potrebbe avere degli effetti dilutivi certi sulle attuali partecipazioni detenute dagli azionisti di Bioera connesse all'andamento dei prezzi di mercato del titolo rilevato nel pricing period




precedenti la ricezione di ciascuna comunicazione di conversione, così come definita nel contratto Bracknor. Ipotezzando (i) l'integrale sottoscrizione dell'aumento di capitale a servizio del Warrant per complessive n. 1.500.000 azioni ordinarie, (ii) il prezzo di emissione delle Azioni di Compendio pari ad 1 Euro per azione, la percentuale massima di diluizione ipotizzata sarebbe pari al 4%. Tuttavia, come indicato dagli Amministratori, l'esecuzione dell'operazione comporterà un effetto diluitivo certo, ma variabile e allo stato non quantificabile, sulle partecipazioni possedute dagli azionisti della Società. La diluizione dipenderà in particolare dalla quota di capitale della Società effettivamente sottoscritta da Bracknor ad esito della conversione delle obbligazioni emesse e dall'esercizio del Warrant, dal numero delle stesse e dal relativo prezzo di sottoscrizione.


10. Conclusioni


Sulla base della documentazione esaminata e delle procedure sopra descritte, e tenuto conto della natura e portata del nostro lavoro, così come riportato nella presente relazione, fermo restando quanto evidenziato al precedente paragrafo 9, riteniamo che i criteri individuali dagli Amministratori ai fini della determinazione del prezzo di conversione delle nuove azioni da emettere a servizio del Prestito Obbligazionario e delle Azioni di compendio a servizio del Warrant, ai fini della presente proposta di Aumento del Capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi del 6 comma dell' art. 2441 del Codice Civile e dell'art. 158, 1 comma del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, siano adeguati ed esprimiamo parere favorevole sull'adeguatezza di tali criteri in quanto nella circostanza ragionevoli e non arbitrari.

Milano, 9 agosto 2017

Ria Grant Thornton S.p.A.


Martino Cito
Socio







Allegato "D" al n. 552 di raccolta

STATUTO

Articolo 1

La società è denominata "Bioera S.p.A." e costituita in forma di società per azioni (di seguito, la "Società").

Articolo 2

La Società ha sede in Milano (MI).

Con l'osservanza delle vigenti disposizioni potrà istituire e sopprimere succursali, filiali, sedi secondarie, agenzie, uffici e rappresentanze sia in Italia sia all'estero.

Articolo 3

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050, salvo proroga o anticipato scioglimento deliberati dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze di legge.

Articolo 4

La Società ha per oggetto l'esercizio di attività di assunzione, detenzione e gestione di partecipazioni, con esclusione espressa della possibilità di effettuare operazioni riservate agli intermediari finanziari.

In particolare, la Società, nell'ambito della predetta attività, potrà assumere, negoziare e gestire partecipazioni, interessenze e diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale in altre società, imprese o altre entità, quotate o non quotate, di maggioranza o di minoranza, nonché sottoscrivere altri strumenti finanziari in genere o titoli di debito emessi da società imprese o altre entità.

La Società potrà svolgere le suddette attività anche al di fuori della propria sede nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti. La Società potrà inoltre esercitare tutte le attività e compiere tutti gli atti e le operazioni strumentali, ausiliarie, connesse o accessorie, alle attività di natura finanziaria sopra descritte, nei limiti consentiti dalla vigente normativa. La Società ha inoltre per oggetto la prestazione di servizi a favore delle società partecipate (quali, a titolo esemplificativo, servizi di amministrazione e finanza, pianificazione e controllo di gestione, gestione strategica e sviluppo di business).

Inoltre la Società, in via strumentale e del tutto occasionale, potrà, ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale, acquistare, vendere, permutare, dare e prendere in affitto immobili ad uso funzionale, concedere ipoteche, fideiussioni, rilasciare garanzie, nell'interesse delle società partecipate e anche a favore di terzi.

Articolo 5

Il domicilio dei soci, per quanto attiene ai loro rapporti con la Società, si intende, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal libro soci.

Articolo 6

Il capitale sociale è di Euro 13.000.000,00 (tredicimilioni) interamente versato e rappresentato da n. 36.000.266 (trentaseimilioniduecentosessantasei) azioni prive di valore nominale.

L'Assemblea può deliberare l'aumento del capitale sociale ai sensi e nei limiti di cui all'art. 2441, comma 4, secondo paragrafo, del codice civile.

La Società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta del risparmio tra il pubblico.

Il capitale sociale può essere aumentato anche con l'emissione di azioni privilegiate o aventi diritti diversi da quelli incorporati nelle azioni già emesse.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti in natura.

"In data 4 settembre 2017 l'assemblea straordinaria dei soci ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in denaro con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, cod. civ., per (i) un importo massimo di Euro 3.000.000,00 a servizio del prestito obbligazionario convertibile cum warrant e (ii) un importo massimo di Euro 1.500.000,00 a servizio dei warrant assegnati gratuitamente ai sottoscrittori del predetto prestito obbligazionario convertibile cum warrant.

Articolo 7

La partecipazione di ciascun socio è rappresentata da azioni. Le azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili, in conformità con le prescrizioni di legge. Ciascuna di esse da diritto ad un voto.

Articolo 8

La Società, con delibera da assumersi da parte dell'Assemblea straordinaria con le maggioranze di cui all'articolo 15, può emettere, anche a fronte dell'apporto di opera o servizi, strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'Assemblea generale degli azionisti.

Articolo 9

La Società può emettere obbligazioni al portatore o nominative, anche convertibili con l'osservanza delle disposizioni di legge, determinando le condizioni del relativo collocamento.

Articolo 10

La Società può costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile. La deliberazione che destina un patrimonio ad uno specifico

David M. Marignone
Roberto Di...

affare è assunta dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Articolo 11

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 (centoottanta) giorni, nei casi consentiti dalla legge.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.

L'Assemblea dei soci è convocata dal Consiglio di Amministrazione o dal Collegio Sindacale nelle ipotesi e con le modalità di legge.

Gli Amministratori convocano senza ritardo l'Assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare, fatte salve le eccezioni previste dalla legge.

Articolo 12

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata nel Comune ove ha sede la Società o in altro luogo, purché in Italia, mediante avviso da pubblicarsi secondo le modalità e nei termini previsti dalla normativa legislativa e regolamentare di volta in volta vigente.

L'avviso di convocazione deve contenere le indicazioni previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. Un unico avviso potrà contenere le date di prima, seconda e di ulteriore convocazione.

E' ammessa la possibilità che l'Assemblea si tenga per videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli intervenuti e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente della riunione e il segretario della riunione.

Articolo 13

L'intervento alle assemblee è regolato dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia; sono legittimati ad intervenire in assemblea, nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, i soggetti ai quali spetta il diritto di voto e per i quali sia pervenuta alla Società l'apposita comunicazione effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili con le modalità ed entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

I soggetti ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare per iscritto in assemblea conferendo delega nei limiti e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata con le modalità che verranno stabilite dall'organo amministrativo all'atto della convocazione delle singole assemblee.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea anche in ordine al rispetto delle disposizioni relative alla rappresentanza per delega.

Articolo 14

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Vice Presidente se nominato; in difetto, dalla persona che sarà designata a maggioranza dei voti dei soci presenti.

L'Assemblea nomina un segretario, anche non socio e, se lo crede opportuno, uno o più scrutatori anche non soci. Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e disciplinare le discussioni, nonché determinare le modalità e l'ordine delle votazioni, il tutto nel pieno rispetto del regolamento che, predisposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea, disciplina l'ordinato e funzionale svolgimento della stessa, tanto in sede ordinaria quanto in sede straordinaria.

La Società, avvalendosi della facoltà prevista per legge, non designa il rappresentante di cui all'articolo 135-undecies del D.Lgs. 58/1998. Il Consiglio di Amministrazione valuterà con riferimento a specifiche assemblee dei Soci l'opportunità di designare o meno il soggetto destinatario delle deleghe ai sensi delle disposizioni sopra richiamate.

Articolo 15

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita e delibera in prima, seconda e ulteriore convocazione secondo le maggioranze rispettivamente previste dalle disposizioni di legge.

Articolo 16

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale, firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori e devono essere registrate nell'apposito libro sociale.

Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno il verbale viene redatto da un notaio, il quale fungerà anche da segretario dell'Assemblea.

Articolo 17

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 11 (undici) membri nominati, anche tra non

David M. ...

John ...

soci, dall'Assemblea ordinaria che ne determina di volta in volta il numero. Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di sette membri, devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 147-ter, comma 4, del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e sue successive modifiche ed integrazioni. Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile e il genere femminile, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste di candidati secondo le modalità di seguito indicate. Ciascuna lista che presenti almeno tre candidati deve includere candidati appartenenti ad entrambi i generi (maschile e femminile), in modo che appartenga al genere meno rappresentato almeno un terzo (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei candidati, e ciò ai fini del rispetto della normativa inderogabile, di legge e/o regolamentare, vigente in materia di equilibrio tra generi.

Tanti soci che rappresentino, anche congiuntamente, almeno il 2,5% del capitale sociale, ovvero la diversa misura stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate, possono presentare una lista di candidati in misura non superiore a quelli da eleggere, ordinata in ordine progressivo. La titolarità della percentuale minima di partecipazione per la presentazione delle liste di candidati è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Ogni socio, nonché i soci, appartenenti ad un medesimo gruppo, aderenti ad uno stesso patto parasociale ex art. 122 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette al comune controllo ex art. 93 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ai fini dell'applicazione del comma precedente, sono considerati appartenenti ad uno stesso gruppo il soggetto, anche non avente forma societaria, che esercita, direttamente o indirettamente, il controllo ex art. 93 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 sul socio in questione e tutte le società controllate direttamente o indirettamente dal

predetto soggetto.

In caso di violazione delle suddette disposizioni non si tiene conto dell'appoggio prestato dal socio in oggetto relativamente ad alcuna delle liste.

Le liste devono essere depositate presso la sede della società entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e messe a disposizione del pubblico secondo le modalità ed i termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. Le liste indicano quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo statuto. Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e alla percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta; (ii) l'apposita certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista, che potrà essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari; (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica; (iv) la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, terzo comma, del D. Lgs. 58/1998 e/o dei requisiti di indipendenza previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla Società; nonché (v) il curriculum professionale di ciascun candidato, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ogni candidato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista. Al termine delle votazioni, risulteranno eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri:

A) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il consiglio, come previamente stabilito dall'assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine progressivo indicato nella lista;

B) dalla lista che ha ottenuto il secondo numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure

Davide Martignone

Roberto G. 1.

indirettamente, con la lista di cui al precedente paragrafo A) e/o con i soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza, viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58 del 28 febbraio 1998 pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti di cui alla lettera A) del precedente paragrafo, sarà sostituito con il primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58 del 28 febbraio 1998 pari al numero minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Qualora il Consiglio di Amministrazione, formato ai sensi della procedura sopra descritta, non includa un numero minimo di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato almeno pari a quello previsto dalla normativa, di legge e/o regolamentare, vigente il candidato appartenente al genere più rappresentato eletto come ultimo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, secondo l'ordine progressivo ivi indicato, è sostituito, fermo il rispetto del numero minimo di Amministratori indipendenti, dal primo candidato non eletto della medesima lista, secondo l'ordine progressivo ivi indicato, appartenente al genere meno rappresentato. Qualora anche a seguito di tale sostituzione non sia raggiunto il numero minimo di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato previsto dalla normativa, di legge e/o regolamentare, vigente la stessa procedura verrà applicata anche con riferimento al candidato appartenente al genere più rappresentato eletto per penultimo, secondo l'ordine progressivo ivi indicato, e così a scalare dal basso verso l'alto della medesima lista sino a completare il numero minimo di componenti appartenenti al genere meno

rappresentato.

Qualora anche a seguito di tali sostituzioni non si dovesse raggiungere il numero minimo di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato richiesto dalla normativa applicabile, tali membri verranno nominati dall'Assemblea che delibererà con le maggioranze di legge, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato, in sostituzione del candidato appartenente al genere più rappresentato eletto come ultimo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, secondo l'ordine progressivo ivi indicato, e così a scalare dal basso verso l'alto della medesima lista sino a completare il numero minimo di componenti appartenenti al genere meno rappresentato.

Gli Amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza d'ufficio. Se detta sopravvenienza di cause riguarda il Presidente, la comunicazione stessa va resa al Vice Presidente.

In mancanza di pluralità di liste presentate, tutti gli Amministratori saranno trattati, in ordine progressivo, dall'unica lista presentata, fermo l'obbligo della nomina del numero minimo di Amministratori indipendenti e fermo restando il rispetto dell'equilibrio tra generi in base alla disciplina di volta in volta vigente. Qualora non venisse raggiunto il numero minimo di componenti appartenenti al genere meno rappresentato, questi saranno nominati dall'Assemblea con le maggioranze di legge, in sostituzione dei candidati dell'unica lista appartenenti al genere più rappresentato, a partire dal candidato appartenente al genere più rappresentato eletto come ultimo, secondo l'ordine progressivo ivi indicato, e così a scalare dal basso verso l'alto nella medesima lista.

Nel caso in cui non sia presentata o non riceva voti alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, fermo l'obbligo della nomina del numero minimo di Amministratori indipendenti e del numero minimo degli Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato previsto dalla normativa, di legge e/o regolamentare.

Articolo 17-bis

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno alla nomina dei consiglieri per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione in dipendenza dell'intervenuta cessazione della carica di taluno dei suoi componenti, in modo da assicurare la presenza di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti comunque non inferiore a quello minimo previsto dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, e fermo restando il rispetto dell'equilibrio tra generi in base alla

Direttore Amministratore

Luca Coli

disciplina di volta in volta vigente.

Articolo 18

Gli Amministratori durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione mediante cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 c.c.

Articolo 19

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente se questi non è stato nominato dall'Assemblea e può eleggere un Vice Presidente che sostituisca il Presidente in casi di assenza o impedimento.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un suo segretario, anche estraneo al Consiglio; in caso di assenza o di impedimento, il segretario è designato da chi presiede l'adunanza.

Articolo 20

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno trimestralmente nel Comune ove ha sede la Società o in altro luogo, purché nel territorio di uno stato membro all'Unione Europea, e comunque, fatti salvi i poteri riservati dalla legge al Collegio Sindacale, tutte le volte che il Presidente, o su sua propria iniziativa o a seguito di richiesta scritta fatta da almeno tre Amministratori o da almeno due Sindaci effettivi, lo convochi mediante avviso spedito con lettera raccomandata, telegramma o fax a ciascun consigliere e a ciascun sindaco almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza il termine può essere più breve, ma non inferiore a ventiquattro ore.

Gli amministratori delegati, riferiscono tempestivamente e con periodicità almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sull'attività svolta, sull'andamento della gestione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle società controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni atipiche, inusuali, con parti correlate e in conflitto di interesse.

La comunicazione al Collegio Sindacale viene effettuata in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e, quando particolari esigenze lo facciano ritenere opportuno, essa potrà essere effettuata anche mediante nota scritta al Presidente del Collegio Sindacale. Il Consiglio può validamente deliberare, anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri e tutti i Sindaci effettivi in carica.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza, dal

consigliere designato dal Consiglio stesso. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione assistono i membri del Collegio Sindacale. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente della riunione e il segretario della riunione.

Articolo 21

La validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è regolata dalla normativa vigente. In caso di parità di voti, deve intendersi prevalere la volontà espressa dal Presidente.

Articolo 22

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, escluse soltanto le deliberazioni che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione è, inoltre, competente ad assumere le deliberazioni di cui all'articolo 2365, secondo comma, del codice civile.

Il Consiglio ha facoltà di delegare le proprie attribuzioni, ad esclusione di quelle non delegabili per legge, ad un comitato esecutivo o ad uno o più dei suoi componenti determinando i limiti della delega e specificando, in caso di delega a più di un Amministratore, se essi agiranno disgiuntamente o congiuntamente.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì istituire altri comitati con funzioni e compiti specifici, stabilendone composizione e modalità di funzionamento.

Articolo 23

La rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi, e in giudizio, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, se nominato, ovvero ad altro Amministratore appositamente delegato dal Consiglio di Amministrazione. Il Presidente del Consiglio e gli Amministratori delegati, ove nominati e nei limiti della delega, hanno facoltà di delegare poteri di rappresentanza per il compimento di singoli atti, o categorie di atti, con la relativa facoltà di firma per la Società.

La firma da parte del Vice Presidente o di altro Amministratore appositamente delegato di un qualsiasi

Delegato Amministratore

Luca G. v.

atto costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Articolo 24

Il compenso degli Amministratori è stabilito dall'Assemblea ordinaria. La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità allo Statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale. L'Assemblea può anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Articolo 25

L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) Sindaci supplenti. I Sindaci devono avere i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla vigente normativa e non possono ricoprire l'incarico coloro che ricoprono incarichi di sindaco in altre cinque società quotate o comunque in violazione dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti da norme regolamentari.

L'Assemblea, all'atto della nomina, designa il Presidente del Collegio Sindacale e determina altresì i compensi spettanti ai Sindaci. I Sindaci durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Nella composizione del Collegio Sindacale deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile e il genere femminile nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

Il Collegio Sindacale viene eletto, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi, dall'Assemblea con voto di lista, secondo le seguenti modalità.

La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente; i candidati sono elencati in ogni sezione mediante numero progressivo. Ciascuna lista che presenti - considerando sia la sezione "Sindaci Effettivi" che la sezione "Sindaci Supplenti" - almeno tre candidati deve includere candidati appartenenti ad entrambi i generi (maschile e femminile), in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno un terzo (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei candidati alla carica di sindaco effettivo ed almeno un terzo (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei candidati alla carica di sindaco supplente, e ciò ai fini del rispetto della normativa inderogabile, di legge e/o regolamentare, vigente in materia di equilibrio tra generi. Qualora la sezione dei "Sindaci Supplenti" di dette liste indichi due candidati, essi devono appartenere a generi diversi.

Tanti soci che rappresentino, anche congiuntamente, almeno il 2,5% del capitale sociale, ovvero la diversa misura stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate, possono presentare una lista di candidati.

La titolarità della percentuale minima di partecipazione per la presentazione delle liste di candidati è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Ogni socio, nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, aderenti ad uno stesso patto parasociale ex art. 122 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette al comune controllo ex art. 93 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ai fini dell'applicazione del comma precedente, sono considerati appartenenti ad uno stesso gruppo il soggetto, anche non avente forma societaria, che esercita, direttamente o indirettamente, il controllo ex art. 93 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 sul socio in questione e tutte le società controllate direttamente o indirettamente dal predetto soggetto.

In caso di violazione delle suddette disposizioni non si tiene conto dell'appoggio prestato dal socio in oggetto relativamente ad alcuna delle liste.

Le liste devono essere depositate presso la sede della società entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e messe a disposizione del pubblico secondo le modalità ed i termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Nel caso in cui nel suddetto termine di 25 giorni sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, possono essere presentate liste sino all'ulteriore termine previsto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. In tale caso avranno diritto di presentare le liste i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la metà della soglia di capitale precedentemente individuata.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la

Paolo Mazzoni

Paolo Mazzoni

lista e alla percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta; (ii) l'apposita certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista, che potrà essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari; (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche; (iv) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalla normativa applicabile con questi ultimi, nonché (v) il curriculum professionale di ciascun candidato, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ogni candidato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti.

La lista per la presentazione della quale non siano state osservate le previsioni dei precedenti commi si considera come non presentata.

Due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente saranno nominati dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni. Un sindaco effettivo e un sindaco supplente saranno tratti dalla seconda lista più votata. La presidenza del Collegio Sindacale spetterà al candidato indicato al primo posto nella seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti fra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggior partecipazione, ovvero in subordine dal maggior numero di soci.

Qualora nel Collegio Sindacale così formato non sia presente un numero di componenti appartenenti al genere meno rappresentato almeno pari a quello previsto dalla disciplina di volta in volta vigente, l'ultimo candidato eletto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, secondo l'ordine progressivo ivi indicato, è sostituito dal primo candidato non eletto della medesima lista appartenente al genere meno rappresentato, secondo l'ordine progressivo ivi indicato. Qualora nessun candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti appartenga al genere meno rappresentato, il componente effettivo del genere meno rappresentato è nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge, in sostituzione dell'ultimo candidato eletto della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, secondo l'ordine

progressivo ivi indicato.

Qualora dovesse essere presentata, ovvero venisse ammessa alla votazione una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati Sindaci effettivi e Sindaci supplenti secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni. Qualora nel Collegio Sindacale così formato non sia presente un numero di componenti effettivi appartenenti al genere meno rappresentato almeno pari al numero previsto dalla normativa di volta in volta applicabile, tali componenti effettivi appartenenti al genere meno rappresentato sono nominati dall'Assemblea con le maggioranze di legge, in sostituzione dei candidati dell'unica lista presentata, risalendo la graduatoria dal basso, secondo l'ordine progressivo ivi indicato, fino a quando il numero dei componenti effettivi appartenenti al genere meno rappresentato nominati dall'assemblea non raggiunga il numero minimo previsto dalla normativa applicabile.

Qualora non fosse possibile procedere alla nomina di uno o più Sindaci con il metodo del voto di lista, l'Assemblea delibererà con la maggioranza di legge, fermo l'obbligo del rispetto della normativa, di legge e/o regolamentare, in materia di equilibrio tra generi.

In caso di sostituzione di un sindaco, subentra quello supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione dei sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora invece occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli tra i candidati indicati nella lista cui faceva parte il sindaco da sostituire, ovvero nella lista di minoranza che abbia riportato il secondo maggior numero di voti. Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse per qualsiasi ragione la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.

David Martignone

Luca Di

In ogni caso di sostituzione di un Sindaco effettivo resta fermo l'obbligo di rispettare la normativa, di legge e/o regolamentare, in materia di equilibrio tra generi.

Articolo 26

Non hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso alle deliberazioni sulle materie di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2437, comma 2, del codice civile.

Articolo 26-bis

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina un preposto alla redazione dei documenti contabili societari scegliendolo tra i dirigenti della Società con comprovata esperienza in materia contabile e finanziaria, conferendogli adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi di legge.

Al medesimo Consiglio di Amministrazione spetta il potere di revocare e sostituire il dirigente preposto. Il compenso spettante al soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 27

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di Statuto, alla compilazione del bilancio composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, corredandoli con una relazione sull'andamento della gestione sociale.

Articolo 28

Gli utili netti risultanti dal bilancio, saranno costi ripartiti: il 5% (cinque per cento) alla riserva legale, finché questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; il rimanente 95% (novantacinque per cento) ai soci in proporzione alle azioni possedute salva diversa disposizione dell'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei casi, con le modalità e nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 29

In caso di scioglimento della Società per qualsiasi causa, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone poteri e compensi, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

Articolo 30

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa espresso rinvio e riferimento alle norme del codice civile vigenti in materia di società per azioni nonché alle norme speciali, anche regolamentari, disciplinanti le società emittenti azioni ammesse alla

quotazione di borsa.

Articolo 31

Le disposizioni degli articoli 17, 17-bis e 25 finalizzate a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi trovano applicazione a decorrere dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale successivi al 12 agosto 2012 e per tre mandati consecutivi.

In relazione al primo dei suddetti rinnovi, la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e, in deroga a quanto previsto agli articoli 17 e 25 in merito alla presentazione di liste con un numero di candidati pari o superiori a tre, queste ultime devono essere composte in modo che appartenga al genere meno rappresentato almeno un quinto (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei candidati.

Paolo M. S. S. S.

Paolo M. S. S. S.

Certifico io sottoscritto dottor Lorenzo Colizzi, Notaio in Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia redatta su supporto informatico è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti firmato a norma di legge.

Milano, 18 settembre 2017.

File firmato digitalmente dal Notaio Lorenzo Colizzi